

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

613° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	6
4 ^a - Difesa	»	30
5 ^a - Bilancio.....	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione.....	»	42
10 ^a - Industria.....	»	50

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	59
RAI-TV	»	70
Mafia	»	86
Terrorismo in Italia	»	87

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	89
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	91

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	96
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

260^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda che le situazioni di incompatibilità, verificatesi a seguito delle recenti elezioni regionali ed amministrative, sono state tutte risolte, a parte il caso del senatore Tapparo, eletto consigliere della Regione Piemonte.

Al riguardo, lo stesso senatore Tapparo – con lettera del 24 maggio 2000 – ha preannunciato al Presidente del Senato l'intenzione di optare per la carica di consigliere regionale e quindi di dimettersi dal mandato parlamentare, a far data dal momento in cui interverrà la convalida a consigliere regionale.

Non essendo poi pervenute ulteriori comunicazioni, il Presidente propone l'invio di una lettera al senatore Tapparo onde sollecitare la formalizzazione della preannunciata opzione.

La Giunta conviene.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128,

**97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR
pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona**

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile, del 12 maggio 1998, del 20 aprile, del 20 luglio 1999 e del 7 marzo 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta è stata investita dell'esame della questione concernente i senatori Gnutti e Speroni in base alla lettera inviata dal senatore Gasperini al Presidente del Senato in data 8 novembre 1997, lettera con la quale si informava che i suddetti senatori erano sottoposti a procedimento penale presso il Tribunale di Verona a seguito delle indagini condotte dal dottor Guido Papalia, Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale. Il procedimento penale concerne, oltre ai senatori Gnutti e Speroni, anche numerosi altri indagati in relazione ad atti dagli stessi compiuti nell'esercizio dell'attività politica come esponenti del partito della Lega Nord, in relazione ai quali sono stati ipotizzati i reati di attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, ai sensi dell'articolo 241 del codice penale, attentato contro la Costituzione dello Stato, ai sensi dell'articolo 283 del codice penale, associazione antinazionale, ai sensi dell'articolo 271 del codice penale, nonché di costituzione e partecipazione a banda armata, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

Il Presidente, dopo aver richiamato i principali punti dei capi di imputazione, dà lettura delle dichiarazioni, tratte dai fascicoli processuali trasmessi al Senato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, rese dai senatori Gnutti e Speroni in occasione di alcune sedute del cosiddetto «Parlamento della Padania». Informa infine che la Camera dei Deputati ha deliberato, il 9 marzo 1999, di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nei confronti di alcuni deputati richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nell'ambito del procedimento penale nel quale sono coinvolti i senatori Gnutti e Speroni ed al quale si riferisce la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità sottoposta alla Giunta. A seguito della deliberazione della Camera dei Deputati, è proseguita l'attività di indagine, conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio, che verrà esaminata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale veronese il 18 ottobre 2000.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori MUNGARI, RUSSO, GRECO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

553^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004. Tale documento verrà dunque iscritto all'ordine del giorno della Commissione sin dalla prossima seduta.

Comunica inoltre che i senatori appartenenti al Gruppo di Forza Italia hanno chiesto che la seduta odierna non sia dedicata alla discussione di disegni di legge assegnati in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

605^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

**(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa ripara-
zione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo**

– e petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

Prende la parola il senatore RUSSO il quale suggerisce, riprendendo la considerazione svolta nel corso dell'ultima seduta, di procedere ad una valutazione complessiva degli emendamenti presentati al fine di individuare le proposte su cui potrebbe agevolmente realizzarsi un ampio consenso, tenendo conto innanzitutto di quelle su cui ha richiamato l'attenzione il relatore sempre nel corso dell'ultima seduta.

Il relatore FOLLIERI si dichiara d'accordo con il senatore Russo.

Il senatore CALVI sottolinea la necessità di procedere rapidamente nell'esame del disegno di legge in titolo e ritiene però che ciò non dovrebbe impedire di selezionare alcuni degli emendamenti presentati, sul merito dei quali potrebbe esservi un accordo generale e che potrebbero fornire un contributo concreto al fine di ridurre i tempi delle procedure giudiziarie.

Il senatore CENTARO ribadisce la propria preferenza, già altre volte espressa, per una soluzione che limiti l'ambito dell'intervento normativo

in esame essenzialmente alla problematica dell'equa riparazione, evidenziando che la scelta prospettata negli interventi del senatore Russo e del relatore Follieri rischia di allungare eccessivamente l'*iter* del disegno di legge in titolo.

Dopo interventi del senatore RUSSO e del relatore FOLLIERI, il senatore PREIONI, rifacendosi a quanto da lui già fatto presente nel corso della precedente seduta, chiede che venga posta ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge in modo da far sì che la materia dell'equa riparazione sia trattata separatamente da quella degli interventi correttivi da apportare ai codici di rito in materia civile ed in materia penale.

Non è infatti possibile affidare la realizzazione di interventi di natura correttiva all'attuale maggioranza di Governo, che è in misura significativa responsabile del grave dissesto della giustizia italiana.

Il senatore RUSSO propone – al fine di poter verificare in sede informale se sia possibile assicurare un'ampia convergenza su alcune delle proposte emendative presentate che incidono direttamente sui codici di rito – che sia disposto l'accantonamento del capo I del disegno di legge e di tutti gli emendamenti ad esso riferiti in modo da passare direttamente all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore GASPERINI osserva che la proposta del senatore Russo ricalca nella sostanza quella già avanzata dal senatore Preioni e si chiede pertanto se non sia preferibile seguire quest'ultima.

Il sottosegretario di Stato MAGGI sottolinea l'interesse del Governo ad una rapida definizione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, con specifico riferimento alla materia dell'equa riparazione.

Il presidente PINTO dispone infine l'accantonamento del capo I del disegno di legge e di tutti gli emendamenti allo stesso riferiti

Si passa, quindi, all'esame del capo II, relativo all'equa riparazione e, più particolarmente, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente PINTO dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.6.

Il sottosegretario MAGGI dà per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.7.

Il senatore CENTARO rinuncia, poi, ad illustrare l'emendamento 2.3 mentre, per quanto riguarda l'emendamento 2.8 ne raccomanda l'approvazione, al fine di sanzionare con una misura di carattere particolarmente afflittivo, sotto il profilo dell'informazione al pubblico la singola avvenuta violazione dei termini ragionevoli del processo.

Il senatore CALLEGARO, con riferimento all'emendamento 2.7 presentato dal Governo intende mettere in rilievo come l'emendamento in questione gli appaia improprio e suscettibile di determinare equivoci interpretativi poiché, affiancando al danno non patrimoniale anche l'ulteriore categoria del «danno morale» sembra introdurre un *tertium genus* rispetto alle tradizionali figure del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale. Se, diversamente, con l'espressione «danno morale» si volesse, poi, far riferimento alla categoria giurisprudenziale del cosiddetto danno biologico, l'espressione sarebbe certamente impropria in quanto è pacifico che tale forma di lesione rientra nella categoria più generale del danno patrimoniale.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.8. Alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Callegaro, invita il Governo a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.7.

Il sottosegretario MAGGI ritira gli emendamenti 2.2 e 2.7. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.8, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.3 e 2.6.

Il relatore FOLLIERI, avuto riguardo all'emendamento 2.1, invita il Governo a rivedere il suo parere negativo in quanto la proposta gli appare meritevole di approvazione.

È contrario a tale proposta emendativa il senatore RUSSO ritenendo, invece, opportuno trattare con una disposizione *ad hoc* le violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, atteso che il riferimento al solo articolo 111, secondo comma, della Costituzione per la parte relativa alla ragionevole durata del processo rischierebbe di attuare una sovrapposizione parziale fra le due concezioni di ragionevole durata – quella della Convenzione e quella della Costituzione – che è preferibile evitare anche perché – sottolinea – il riferimento al solo aspetto indennitario rischierebbe di indebolire la portata dell'intervento riformatore dell'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore CENTARO ritiene preferibile, restando nello spirito dell'emendamento 2.1, procedere ad una sua riformulazione che racchiuda tanto il riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, per la parte relativa alla ragionevole durata quanto quello alla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sul termine ragionevole del processo.

Il senatore Antonino CARUSO è favorevole a tale proposta e suggerisce altresì una modifica al comma 1 dell'articolo 2 volta a eliminare le parole «patrimoniale e non patrimoniale».

Seguono interventi del relatore FOLLIERI – favorevole alla proposta del senatore Centaro – e RUSSO che è invece – in particolare – contrario alla proposta del senatore Antonino Caruso.

Il senatore PERA è convinto che il riferimento all'articolo 111 della Costituzione, sotto il profilo della violazione della ragionevole durata del processo, debba godere di una propria autonomia rafforzata.

Il senatore PREIONI è contrario alla proposta del senatore Centaro, ponendo in guardia sul pericolo che potrebbe derivare da un modo di procedere che stabilisse procedure di risarcimento ad *hoc* specificamente per ogni forma di violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Bisognerebbe, a suo avviso, che il Governo svolgesse un ruolo più attivo per quanto attiene all'andamento dell'amministrazione giudiziaria e svolgesse con più forza le proprie funzioni di impulso e di coordinamento per raggiungere i traguardi di sveltimento la cui realizzazione il provvedimento in esame intende invece affidare solo ai magistrati.

Il senatore CORTELLONI si dichiara favorevole alla proposta di riformulazione avanzata dal senatore Centaro.

Il senatore CALLEGARO ribadisce l'esigenza di limitarsi a individuare la nozione di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale, senza contare, poi, che comunque le violazioni dell'articolo 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo possono tramutarsi in altrettanti motivi di impugnazione.

Condivide tali argomentazioni il senatore GASPERINI che ravvisa in tali aspetti motivi di nullità assoluti ed insanabili tali da giustificare anche la revisione del processo. Condivide, poi, la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1.

Il senatore RUSSO voterà invece contro l'emendamento 2.1 che ritiene asistemico.

Il presidente PINTO ritira, quindi, gli emendamenti 2.1 e 2.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.3.

Il senatore PREIONI esprime perplessità in quanto non gli appare giustificato far riferimento al magistrato procedente, laddove il comportamento suscettibile di dar luogo alle violazioni del termine ragionevole do-

vrebbe più correttamente essere addossata all'ufficio giudiziario cui il magistrato appartiene.

Il senatore RUSSO ritiene che tale aspetto sia già preso in considerazione dal comma 2 dell'articolo 2 che fa generico riferimento al comportamento delle «autorità».

Il presidente PINTO accerta, quindi, la presenza del numero legale.

Con separate votazioni vengono messi ai voti ed approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Il senatore Antonino CARUSO, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 ritiene opportuna una riformulazione per meglio rappresentare che la parte contenuta nella lettera b) esprime un contenuto prescrittivo e non meri criteri di applicazione per determinare la riparazione.

Si associa il senatore BUCCIERO.

Prendendo atto delle osservazioni del senatore Antonino Caruso, il relatore FOLLIERI presenta quindi l'emendamento 2.10 che viene ammesso dalla Commissione.

Messo in votazione, l'emendamento 2.10 è approvato.

L'emendamento 2.8 è posto ai voti ed accolto con la dichiarazione di voto contrario del senatore RUSSO.

In sede di votazione dell'articolo 2, come modificato, il senatore PREIONI esprime il proprio voto contrario ribadendo che debbono essere coinvolte tutte le autorità interessate ad una definizione in tempi ragionevoli del processo e fra queste anche il Parlamento.

Posto in votazione è quindi approvato l'articolo 2.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3813**Capo I.**

Sopprimere il capo.

01.1

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per l'accelerazione del processo civile e del processo penale».

01.2

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di competenza)

1. L'articolo 48 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 48. - "*Sospensione dei processi*". – Il giudice della causa relativamente alla quale è chiesto il regolamento di competenza sospende con ordinanza il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della competenza manifestamente infondata"».

01.3

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Ricusazione del giudice)

1. L'ultimo comma dell'articolo 52 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il giudice ricusato può compiere esclusivamente gli atti di istruzione urgenti, salva la facoltà delle parti di chiedere per gravi motivi la rinnovazione o la revoca degli atti compiuti in caso di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione".

2. Nel secondo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile, dopo le parole "il giudice ricusato", aggiungere le seguenti: ", sentite le parti".

3. Nell'articolo 54 del codice di procedura civile, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "È inammissibile una nuova istanza di ricusazione per i medesimi motivi o per motivi già noti prima della decisione sulla ricusazione".

4. Il quarto comma dell'articolo 54 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Con l'ordinanza è fissata l'udienza per la continuazione del processo e di essa è data notizia al giudice ed alle parti"».

01.4

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Cumulo oggettivo)

1. L'articolo 104 del codice di procedura civile è abrogato».

01.5

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Termini ordinatori)

1. Nel primo periodo dell'articolo 154 del codice di procedura civile, dopo le parole "a pena di decadenza", aggiungere le seguenti: ", con provvedimento motivato".

2. Dopo l'articolo 154 del codice di procedura civile inserire il seguente:

"Art. 154-bis. - (Decadenza in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio). – Fatti salvi gli effetti dell'abbreviazione o della proroga di-

sposte ai sensi dell'articolo che precede, in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio il giudice, apprezzate le circostanze, pronunzia la decadenza della parte. Si applica l'articolo 184-bis"».

01.6

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Fissazione di udienze successive)

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile, dopo la parola "decreto" aggiungere la seguente: "motivato".

2. Nel primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "una udienza successiva", inserire le seguenti: "non oltre i centoventi giorni,".

3. Nel secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "fissa una nuova udienza", inserire le seguenti: "non oltre i sessanta giorni"».

01.7

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

Nel secondo comma dell'articolo 175 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; rileva d'ufficio le decadenze e le preclusioni"».

01.8

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Divieto delle udienze di mero rinvio)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: "Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia richiesto il termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della me-

desima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte"».

01.9

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Tentativo di conciliazione giudiziale e spese)

1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti".

2. Nell'articolo 185 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: "Quando la conciliazione non riesce, nel caso di diritti disponibili ciascuna parte deve indicare le condizioni in base alle quali sarebbe disposta a conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese processuali"».

01.10

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Consulente tecnico)

1. Nel terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prorogabile, sentite le parti, per una sola volta. Il consulente che senza giustificato motivo non osserva il termine decade dall'incarico e il giudice può condannarlo ad una sanzione pecuniaria adeguata alle circostanze"».

01.11

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Svolgimento delle consulenze tecniche)

1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura penale civile è inserito il seguente:

"Art. 195-bis. - *(Termini per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte)*. – Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in giorni centoventi.

In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.

Nell'ipotesi di inosservanza dei termini, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione.

I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute nel termine di cui sopra, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo"».

01.12

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Termini per la riassunzione)

1. Nel primo comma dell'articolo 307 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

2. Nell'articolo 355 del codice di procedura civile, dopo le parole "termine perentorio", aggiungere le seguenti: "non superiore a novanta giorni".

3. Nel primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

01.13

PINTO

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Termine per l'opposizione all'esecuzione)

1. All'articolo 501 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "In ogni caso, il provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita è emanato non prima di novanta giorni e non oltre nove mesi dal pignoramento".

2. All'articolo 615 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "L'opposizione all'espropriazione si propone fino al provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita a norma del terzo comma dell'articolo 502. Si applica l'articolo 184-bis."».

1.0.1

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prestazioni fungibili di fare e termine per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo)

1. Nel primo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile, dopo le parole: "cosa mobile determinata", sono aggiunte le seguenti: "o ad una prestazione fungibile di fare".

2. Nel primo comma dell'articolo 650 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'opposizione è ammessa in ogni altro caso in cui l'intimato prova di non averla potuta proporre tempestivamente per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento".

3. Nell'articolo 650 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'opposizione di cui al primo comma si propone nel termine perentorio di quaranta giorni dalla conoscenza del decreto o dalla cessazione dell'impedimento"».

1.0.2

PINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ordinanza di convalida di sfratto)

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "L'ordinanza di convalida conserva efficacia in caso di estinzione del giudizio".

2. All'articolo 665 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "Si applica l'ultimo comma dell'articolo 663"».

1.0.3

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di provvedimenti d'urgenza)

1. Nell'articolo 700 del codice di procedura civile la parola "irreparabile" è sostituita dalla seguente: "gravissimo"».

1.0.4

PINTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 157 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"La prescrizione estingue il reato:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni;

b) in dieci anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in cinque anni se si tratta di altri delitti;

d) in tre anni se si tratta di contravvenzioni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Delle circostanze attenuanti soggettive si tiene conto solamente in quanto

siano obiettivamente valutabili nel momento dell'esercizio dell'azione penale"».

1.0.5

FASSONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma la sospensione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Il ricorso della prescrizione rimane altresì sospeso:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 2, del codice di procedura penale.

La disposizione di cui al quarto comma si applica anche quando l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei motivi indicati nelle letter a) e b) dello stesso comma.

Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso qualora il giudice adotti l'ordinanza prevista dal comma 3 dell'articolo 304 del codice di procedura penale"».

1.0.6

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il corso della prescrizione rimane sospeso altresì nel caso di impugnazione della sentenza da parte dell'imputato o del suo difensore. In tal caso la sospensione si verifica dal momento in cui è proposta l'impugnazione e dura fino al momento della pronuncia della sentenza da parte del giudice della impugnazione, e comunque per un tempo non superiore ad un anno"».

1.0.7

RUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Una volta verificatosi l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati"».

1.0.8

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 1 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

"1-bis. - (*Doveri dei soggetti*) – 1. Tutti i soggetti del processo devono comportarsi con lealtà e correttezza"».

1.0.9

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 del codice di procedura penale, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti previsti dal primo comma dell'articolo 630 del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale come sostituito dal comma 1 non si applicano ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.10

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli articoli 149 e 150 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, telegrafo o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici*). – 1. Nei casi di urgenza, il Giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate, a cura della Cancelleria o della Polizia Giudiziaria, a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici che garantiscano comunque la conoscenza dell'atto, indicando le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, ovvero il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'atto è trasmesso, nonché il giorno, l'ora ed il mezzo della comunicazione e, nel caso di comunicazione telefonica, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione ed il suo rapporto con il destinatario.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2, ovvero trasmettendo l'avviso o la convocazione al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica corrispondenti ai luoghi predetti. La comunicazione telefonica non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione eseguita ai sensi del comma 1 ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma"».

1.0.11

RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Nell'articolo 150 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'atto del processo trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione si considera notificato qualora dal rapporto di trasmissione risulti che l'elemento identificatore del destinatario corrisponde a quello comunicato o dichiarato in precedenza dal medesimo"».

1.0.12

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale inserire il seguente articolo:

"Art. 157-bis. - (*Notificazioni al difensore di fiducia*). – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere ef-

fettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità"».

Conseguentemente nell'articolo 154, dopo le parole "dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8" aggiungere le parole: "e dell'articolo 157-bis"».

1.0.13

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dai commi che precedono l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 157-bis."».

1.0.14

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nel comma 1 dell'articolo 179 del codice di procedura penale sopprimere le parole da: "quelle concernenti l'iniziativa" sino alla fine».

1.0.15

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 182 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis . La nullità di cui all'articolo 142, se non può essere eccepita nei termini di cui al comma che precede, deve essere eccepita entro la

prima udienza successiva al momento in cui il verbale viene formato o depositato o prodotto"».

1.0.16

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"3- bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».

1.0.17

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 415-bis del codice di procedura penale dopo la parola "indagato" sono aggiunte le parole "non in stato di detenzione"».

1.0.18

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

5-ter Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorchè nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito"».

1.0.19

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando l'imputato, nel formulare la richiesta, dichiara altresì in via preventiva di rinunciare a proporre impugnazione, la pena può essere ulteriormente diminuita in misura non eccedente un terzo"».

1.0.20

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 525 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. – Quando nel corso del giudizio muta la persona di un giudice e si procede alla rinnovazione del dibattimento, le prove ritualmente assunte nel precedente dibattimento possono essere utilizzate ai fini della decisione, salvo che il giudice ritenga necessario disporre la rinnovazione in tutto o in parte, mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511 comma 5"».

1.0.21

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 581 del codice di procedura penale dopo le parole "sono enunciati" è aggiunta la seguente: "partitamente".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "1-*bis*. – Ad eccezione dei casi in cui delibera d'ufficio, il giudice d'appello espone sinteticamente le ragioni per le quali accoglie o non accoglie ciascuno dei motivi indicati dall'appellante ai sensi dell'articolo 593 comma 4".

3. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è superabile neppure dalla combinata motivazione con la sentenza di primo grado".

1.0.22

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. L'inammissibilità è dichiarata da un diverso giudice dell'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è notificata a chi ha proposto l'impugnazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore".

2. Il comma 2 dell'articolo 648 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla, o quando l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".».

1.0.23

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento nei casi previsti dall'articolo 530".

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 1, si applicano nei procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti"».

1.0.25

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, la parte può chiedere la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado solamente se denuncia vizi del relativo procedimento di assunzione. Essa può altresì chiedere l'assunzione di prove ulteriori solamente se non è stato possibile dedurle tempestivamente, ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ne dispone l'ammissione"».

1.0.26

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nel comma 2 dell'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale aggiungere le seguenti parole: ", ovvero comunicare un recapito idoneo a telecomunicazioni"».

1.0.27

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deposito delle sentenze)

1. Dopo l'articolo 15 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura, aggiungere il seguente: "Art. 15-bis. – *(Deposito delle sentenze)*. – Il Presidente dell'ufficio giudiziario, apprezzate le circostanze, segnala al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione i casi di reiterata violazione dei termini fissati dalla legge per il deposito delle sentenze"».

1.0.28

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 7-quater. – *(Criteri per la trattazione dei procedimenti e per la formazione dei ruoli di udienza)*. – 1. Nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quelle delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Ministro della Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze".

2. L'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato».

1.0.29

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«* Art. 1-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"7. La legge assicura un secondo grado di giudizio nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli or-

gani giurisdizionali. Si può derogare soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra"».

1.0.30

FASSONE

* Viene formulato indicativamente in quanto introducibile solo a seguito di procedura di revisione costituzionale.

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, ha diritto ad un'equa riparazione».

2.1

PINTO

Al comma 1, dopo le parole: «non patrimoniale» aggiungere le altre: «o morale», e sostituire la parola: «violazioni» con l'altra: «violazione».

2.2

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, dopo la parola: «comportamento» le altre: «del magistrato precedente nonchè...».

2.3

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 3, sopprimere la parola: «altresì».

2.4

IL GOVERNO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «si considera» con l'altra: «rileva».

2.5

IL GOVERNO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «il termine ragionevole» con le altre: «la ragionevole durata».

2.6

PINTO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il danno non patrimoniale ed il danno morale sono riparati con il pagamento di una somma di denaro, nonché mediante la dichiarazione della violazione, di cui possono essere disposte adeguate forme di pubblicità qualora il giudice lo ritenga opportuno».

2.7

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dopo dell'avvenuta violazione» sino alla fine con le altre: «di cui deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicità».

2.8

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 3, sostituire la parola: «applicando» con l'altra: «osservando» e le parole: «i criteri seguenti» con le altre: «le disposizioni seguenti».

2.10

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

236^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-03196 anche a nome del Ministro per i beni e le attività culturali, premettendo che il palazzo «San Francesco» esistente in Gioia del Colle – di pertinenza del demanio civile e sottoposto a vincoli storico-artistici dalla competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici, ai sensi della legge n. 1089 del 1939 – con decreto del 1813 era stato concesso da Gioacchino Murat in uso a quell'amministrazione comunale con vincolo di destinazione a sede di gendarmeria, carcere e pretura. Sin dal 1860 nell'immobile è insediata la stazione dei Carabinieri e, dal 1990, nel palazzo ha trovato collocazione anche il sovraordinato comando della compagnia.

Ciò premesso, in considerazione dei limitati spazi a disposizione e dopo aver valutato varie altre ipotesi alternative, l'Arma ha chiesto alle Finanze ulteriori porzioni dell'immobile, ove peraltro sono già in corso lavori di adeguamento, limitatamente ai locali liberi. A fronte delle difficoltà frapposte dalla amministrazione civica e dalle associazioni culturali e ricreative a rendere disponibili i locali richiesti, le Finanze hanno richiamato la sentenza n. 2162 del 1943, con cui la Corte di Cassazione aveva sancito l'inesistenza di diritti di proprietà sull'edificio da parte del Comune; altresì, hanno dichiarato decaduta qualsiasi forma di concessione a favore dell'ente locale, che aveva destinato il cespite ad utilizzazione diversa da quella prevista da regi decreti dell'aprile 1816; infine, hanno disposto l'assegnazione in uso governativo all'Arma.

Il sottosegretario prosegue ricordando che il ricorso al T.A.R. avverso tale provvedimento e il successivo appello al Consiglio di Stato, intentati dall'amministrazione comunale, nonché la richiesta di sospensiva in ordine al provvedimento di sgombero avanzata dalle citate associazioni, sono stati rigettati. Chiarisce, inoltre, che il progetto dei lavori di ristrutturazione dei locali destinati all'Arma non è stato trasmesso alla ripartizione tecnica del Comune, non esistendo, nel caso di specie, tale obbligo in forza di quanto disposto dal D.P.R. 383/1994. Al riguardo, la locale Soprintendenza ai beni ambientali, in data 1° settembre 1999, ha comunicato all'amministrazione comunale che esaminerà le opere di ristrutturazione, previste nel progetto, al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche di Palazzo «San Francesco».

Fa presente che i predetti lavori, per loro natura e modalità esecutive, non hanno determinato alcuna alterazione delle caratteristiche dell'immobile, le cui originarie connotazioni due-trecentesche hanno comunque subito, nel corso dei secoli, profonde modificazioni strutturali e distributive.

Con riferimento al presunto mancato riscontro della competente Soprintendenza alle note inviate dal comune di Gioia del Colle, evidenzia che la stessa Soprintendenza ha doverosamente e compiutamente risposto alle sollecitazioni dell'amministrazione comunale in data 30 agosto 1999, assicurando il prescritto controllo di competenza istituzionale a tutela dell'integrità delle caratteristiche monumentali dell'edificio.

Soggiunge, da ultimo, che non sono state individuate altre, adeguate soluzioni infrastrutturali, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello della condizione urbanistica, e che, per contro, la presenza del presidio dell'Arma, nel sito ove insiste l'immobile demaniale, rappresenta una indiscussa garanzia, in termini di sicurezza e prevenzione.

Replica il senatore PAPPALARDO per dichiararsi insoddisfatto e lamentando la reiterata, scarsa attenzione verso le esigenze dell'amministrazione comunale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 78 del 2000 – che all'articolo 1 prevede un termine di 60 giorni per l'emissione del parere per i decreti legislativi da essa richiamati e il termine *ad quem* per la loro pubblicazione al 4 ottobre –, sollecita il Governo ad una rapida approvazione dei relativi schemi di decreti legislativi, non ancora presentati alle Camere, in modo da lasciare alle Commissioni parlamentari un adeguato lasso di tempo per il loro esame. Preannuncia altresì l'invio di una sua lettera al Ministro della difesa per segnalare tale circostanza.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI AI QUALI CONTRIBUISCE ANNUALMENTE IL MINISTERO DELLA DIFESA, APPROVATA ALLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che il Gabinetto della Difesa ha trasmesso copie dei 74 statuti dei sodalizi che hanno ricevuto contributi dalla Difesa nel 2000 e copie dei 17 bilanci consuntivi delle citate associazioni, relativi all'esercizio finanziario per il 1999. Essi sono a disposizione dei Commissari in segreteria.

Il senatore AGOSTINI, preso spunto dalla delibera della Commissione in data 21 giugno – con la quale è stata approvata una proposta di indagine conoscitiva in materia –, auspica che gli elementi conoscitivi messi a disposizione dalla Difesa siano adeguatamente valutati al fine di meglio comprendere la complessa realtà del fenomeno associazionistico. Per evitare però errori nella lettura dei bilanci e una fuorviante comprensione dei dati a disposizione, reputa opportuno che i commissari si avvalgano dell'ausilio di un esperto ministeriale.

Il PRESIDENTE assicura che presto inizieranno i lavori dell'indagine conoscitiva, compatibilmente comunque con la trattazione degli argomenti più urgenti (cita ad esempio il decreto legge iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta).

Si dichiara disponibile a vagliare la richiesta del distacco di un funzionario ministeriale, ma in ogni caso dopo la predisposizione del programma dei lavori da sottoporre all'approvazione del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che, nel periodo intercorrente dalla precedente seduta del 27 giugno, è stato emesso un parere non ostativo dalla Commissione affari costituzionali. Tuttavia, non essendo stato ancora espresso il parere della Commissione esteri e in attesa dell'emissione dei pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, propone il differimento dell'esame degli emendamenti alla prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti 24.200 e 24.201 (nuovo testo). Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore FERRANTE ricorda che nella seduta del 29 giugno è stato rinviato l'esame degli emendamenti 24.200 e 24.201 (nuovo testo), al fine di effettuare un ulteriore approfondimento della relativa quantificazione.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara, in relazione all'emendamento 24.200, che le risorse attivate dalla soppressione dell'articolo 26 non risultano idonee a garantire la copertura dell'emendamento, tenuto conto che viene introdotta la detraibilità di categorie di spesa dai contorni ampi e scarsamente definibili. In relazione all'emendamento 24.201 (nuovo testo), fa presente che dalle valutazioni del Ministero delle finanze, basate sul fatturato complessivo del settore e nell'ipotesi di una percentuale pari al 50 per cento di prestazioni a consumatori finali, l'onere ammonta a 35 miliardi annui.

Il relatore FERRANTE esprime perplessità sulle valutazioni espresse dal sottosegretario Morgando, sottolineando l'incertezza dei dati forniti sul fatturato del settore veterinario e dell'ipotesi relativa alle prestazioni destinate ai consumatori finali. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo for-

nisca elementi più puntuali per la quantificazione degli oneri connessi con l'emendamento in esame.

Il presidente COVIELLO, sulla base dell'attuale quantificazione dell'onere indicata dal Tesoro, ritiene che debba essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 24.201 (nuovo testo). Concorde, peraltro, sull'opportunità di approfondire i rilievi evidenziati dal relatore sulla incertezza delle ipotesi di quantificazione.

Il sottosegretario MORGANDO, nel prendere atto dei rilievi del relatore, conferma la propria disponibilità ad approfondire ulteriormente la quantificazione dell'emendamento 24.201 (nuovo testo).

Il relatore FERRANTE – preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo – propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 24.200 e 24.201 (nuovo testo).

Il senatore AZZOLLINI, nel sottolineare che le osservazioni del sottosegretario MORGANDO sulla quantificazione dell'emendamento 24.200 non consentono di valutare inadeguata la copertura, dichiara di non condividere la proposta del relatore su tale emendamento.

Dopo che il sottosegretario MORGANDO ha confermato le valutazioni sull'emendamento 24.200, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (n. 698)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FERRANTE, il quale evidenzia che lo schema di regolamento governativo in esame ridefinisce la disciplina per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così come stabilita dall'articolo 6 del DPR n. 154 del 1998, con l'obiettivo di potenziare la trasparenza dell'attività di indirizzo politico e la razionalità della gestione amministrativa, nonché l'efficienza e il controllo della efficacia degli interventi programmati.

Ricorda, quindi, che la riforma dell'assetto organizzativo e funzionale del Ministero (avviata con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e, da ultimo, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, relativamente alla organizzazione del Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del

1997) ha avuto particolare riguardo alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari, alla previsione di adeguati mezzi finanziari e di personale necessari a garantire un efficace svolgimento dei compiti del Servizio di controllo interno (SCI) e ai criteri di nomina dei responsabili degli uffici, anche estranei alla P.A.

Con l'articolo 2, che individua e definisce gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, si introduce la modifica più rilevante recata dallo schema di regolamento, riconducendo nel novero di detti uffici la Segreteria del CIPE e la struttura di supporto al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (SMI), facente capo allo stesso CIPE. Tale modifica è motivata dalla esigenza di garantire effettivamente l'attesa distinzione tra politica ed amministrazione, per cui i predetti uffici dovranno svolgere esclusivamente una attività di supporto all'organo di direzione politica, concorrendo alla definizione delle politiche pubbliche e al raccordo con l'amministrazione. Così, si libera il CIPE (in conformità alla delega prevista dall'articolo 7, comma 2, lett. e) della legge n. 94 del 1997, di riforma del bilancio dello Stato) di ogni incombenza di amministrazione attiva in materia di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e si marca la sua missione di organo preposto alla direzione della politica economica generale e settoriale. Conseguentemente, le strutture del CIPE relative alla Segreteria e allo SMI perdono ogni legame con i dipartimenti e si collocano, sul piano organizzativo e funzionale, alle dirette dipendenze del Ministro.

Fa presente, al riguardo, che tale impostazione è oggetto di rilievi critici espressi dal Consiglio di Stato con due pareri (6.3.2000 e 4.5.2000) che, nel sottolineare la natura di organo collegiale (interministeriale) del CIPE, prospettano con la soluzione adottata una «attenuazione della separazione» tra i compiti di direzione politica, a cui sono destinati gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e quelli di gestione ed attività amministrativa. Alle suddette osservazioni del Consiglio di Stato l'Ufficio di Gabinetto del Ministero resiste (nota del 17.4.2000) motivando che il Ministro del tesoro presiede il CIPE – per delega di necessità del Presidente del Consiglio – e che proprio l'intervenuta ridefinizione in senso restrittivo delle competenze del CIPE prevista nello schema di regolamento all'esame non affievolisce la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di gestione ma, anzi, l'accentua anche per via della eliminazione del legame attuale della Segreteria del CIPE con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, come previsto del decreto legislativo n. 430 del 1997, con l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, (che viene, appunto, espressamente abrogato dall'articolo 12 dello schema di regolamento in esame).

Il relatore sottolinea quindi che, a suo parere, sono da condividere al riguardo le motivate argomentazioni della nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero. Ritiene condivisibili, invece, le due osservazioni del Consiglio di Stato contenute nei già menzionati pareri, riferite alla inopportunità della prevista istituzione di un secondo ufficio di direzione generale e della variabilità (da 3 a 5) del numero dei membri del collegio previsto

al comma 2 dell'articolo 4. Nel primo caso, non pare sufficiente e convincente l'argomentazione del Gabinetto secondo cui la doppia direzione è necessitata dalla espansione delle attribuzioni del servizio. A tale riguardo – proprio per la nuova missione attribuita – è più sentita la necessità di una direzione monocratica. Ancora meno convincente è la considerazione dell'Ufficio di Gabinetto secondo cui la soluzione proposta di duplicare l'Ufficio di direzione generale trova, per il maggiore onere che inevitabilmente ne deriva, i necessari adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali per gli uffici di controllo interno dei Ministeri, attribuiti dall'articolo 7, comma 2, lett, c) del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ritenendo risolto l'aspetto relativo alla variabilità del numero dei componenti il Collegio (tre unità), permane, al fine di una appropriata quantificazione della norma, la necessità di individuare i parametri in base ai quali stabilire gli emolumenti.

Il comma 5 dell'articolo 4 dello schema in esame – che pone alle dirette dipendenze del Ministro il Servizio di controllo interno (SCI), per garantire la terzietà dell'attività di valutazione, sul piano dell'efficienza, dell'azione amministrativa – appare conforme alla norma generale, valida per tutti i Ministeri.

L'articolo 5 definisce il limite numerico complessivo del personale assegnato agli Uffici, la qualifica ricoperta da detto personale, le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (esperti e consulenti), le assunzioni a tempo determinato (collaboratori), entro limiti percentuali definiti. Nell'ambito del contingente complessivo degli Uffici, determinato in 120 unità, è individuato un numero di posizioni di funzioni dirigenziali per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Alla dotazione di 120 unità si aggiungono quelle relative alla responsabilità degli Uffici di Capo di Gabinetto, Capo Ufficio legislativo, ulteriori 80 unità per la Segreteria del CIPE, 20 unità della Cabina di Regia, 30 unità del SCI e, infine 8 unità (limite massimo) per ciascuna delle Segreterie dei Sottosegretari, che, come è noto, sono in numero variabile. Il combinato disposto delle norme (articolo 5, comma 1, articolo 3, comma 7, e articolo 4, comma 5) stabilisce, quindi, in 250 unità la misura del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, escludendo il numero variabile riferito alle segreterie dei Sottosegretari di Stato. Per tale ultimo aspetto, il relatore ritiene congrua la valutazione, anche alla luce delle più recenti esperienze, di complessive 32 unità. Pertanto, può assumersi come valore di riferimento il numero complessivo di 282 unità. Ai rilievi espressi al riguardo dal Consiglio di Stato, la già menzionata nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero ha obiettato che lo schema di Regolamento determina una sensibile riduzione del contingente numerico degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione, in quanto riduce a 150 unità (ivi compreso il personale SCI e al netto dei contingenti della Segreteria CIPE, del SMI, della Cabina di Regia nazionale) il contingente già fissato in 200 unità dal decreto ministeriale del 1° marzo 1999. Tali strutture nella loro comples-

siva entità rispondono, inoltre, alla esigenza di snellezza ed efficienza propria alle funzioni di «staff» cui devono corrispondere.

L'articolo 5, comma 1, dello schema prevede, altresì, che il 20% dei posti previsti per il contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione (con esclusione di quelli della Segreteria CIPE, del SMI, della Segreteria tecnica della Cabina di Regia e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato) possa essere ricoperto da estranei alla P.A., cioè da collaboratori assunti a termine nonché, per particolari professionalità e specializzazioni, da esperti e consulenti. Questa previsione presenta aspetti indubbiamente problematici che derivano dai principi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18.4.1994, n. 338, secondo cui tali incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di comprovata competenza e per esigenze cui non si può far fronte con personale già in servizio, anche nel caso di uffici di diretta collaborazione. Alla osservazione che il Consiglio di Stato ha avanzato al riguardo, il Gabinetto del Ministro conferma che il regolamento proposto può derogare al citato D.P.R. n. 338 del 1994 e propone la riformulazione del comma 1 dell'articolo 5 nel senso che il personale esterno alla amministrazione debba possedere «una professionalità adeguata in relazione alle funzioni da esercitare». Tale riformulazione non ha soddisfatto il Consiglio di Stato, che, anzi, preferisce condizioni oltremodo dettagliate al fine di accertare la «provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricula culturali ...».

A parere del relatore, con la riformulazione proposta per il comma 1 dell'articolo 5 e in considerazione di quanto già prevede il successivo articolo 6 circa i requisiti che si richiedono per la nomina di personale estraneo alla P.A. di cui ai commi 1, 2 e 3 (scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti, da allegare al decreto di nomina), si risponde alla duplice esigenza di «rendere agevole un eventuale sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità amministrativa» e di poter pervenire a nomine nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione sulla base di un rapporto fiduciario.

L'articolo 7 e l'articolo 9 definiscono il trattamento economico degli addetti agli uffici indicando le norme per la sua determinazione. Una situazione particolare – peraltro evidenziata nei suoi pareri dal Consiglio di Stato – è quella del capo dell'ufficio stampa, per il quale potrebbe aversi un trattamento economico diverso, anche significativamente, tra iscritti ed i non iscritti all'Albo dei giornalisti. È lo stesso Ufficio di Gabinetto a proporre una modifica allo schema di regolamento, riformulando la disposizione al fine di garantire ai primi un trattamento comunque conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori per i giornalisti con la qualifica di redattore Capo e agli altri un trattamento «non superiore» a quello previsto dal contratto stesso per i giornalisti con la qualifica di redattore capo, al fine di attenuarne la «forbice retributiva» che il regolamento verrebbe a creare.

Per quanto concerne l'articolo 10, il relatore ritiene che sarebbe necessario acquisire elementi per quantificare l'onere che ne deriva. Infine, richiede chiarimenti circa le norme transitorie e finali dell'articolo 11, per

verificare la congruità del calcolo delle variazioni, così come evidenziate nella tabella A allegata allo schema e la loro effettiva realizzazione già nell'esercizio 1999. Ciò, al fine di verificare l'annunciata invarianza della spesa.

Conclusivamente, il relatore richiama l'attenzione della Commissione su ulteriori questioni, peraltro richiamate dai più volte citati pareri del Consiglio di Stato: si tratta, in particolare, della opportunità di indicare il Capo di Gabinetto non solo quale unico centro di responsabilità ma anche quale centro di costo (comma 6 dell'articolo 2); della individuazione del soggetto a cui spetta la definizione dell'articolazione in distinte aree organizzative dell'Ufficio di Gabinetto (comma 2 dell'articolo 3); dello strumento di nomina del Capo di Gabinetto (articolo 6, comma 1) e, infine, della necessità di indicare che il Capo della Segreteria dei Sottosegretari di Stato è nominato dal Ministro (articolo 9, comma 1).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

373^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SARTORI, la quale riepiloga la normativa contenuta nella legge finanziaria per il 2000 concernente complessivamente la materia dei trasferimenti erariali agli enti locali. Ricorda infatti che l'articolo 30 della legge n. 488 del 1999 ha previsto che i trasferimenti per il 2000 spettanti ad ogni singolo ente siano determinati sulla base delle disposizioni introdotte per il 1999 dalla legge n. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) tenendo altresì conto delle disposizioni contenute nella legge di delega n. 133 del 1999 in materia di federalismo fiscale. Le misure contenute nella legge finanziaria per il 2000 si sono rese necessarie nelle more dell'applicazione del decreto legislativo n. 244 del 1997, non ancora pienamente applicato in quanto correlato alla completa attuazione della riforma dei tributi locali. Pertanto, fino all'applicazione del citato decreto legislativo n. 244, la normativa di riferimento per la determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali continua ad essere quella recata dalla legge n. 448 del 1998.

In aggiunta alle misure previste nella legge finanziaria per il 2000, prosegue l'oratrice, il disegno di legge affronta alcune questioni particolari, che assumono un significativo rilievo per gli enti interessati.

La relatrice si sofferma quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 1, comma 1, specificando che tali disposizioni riguardano gli enti locali che, a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal decreto-legge

n. 41 del 1995 (cosiddetta «manovra Dini») avevano subito una riduzione delle risorse utilizzabili per la spesa corrente per quell'anno superiore al 3 per cento, con il conseguente rischio di compromettere la funzionalità delle strutture e degli uffici e la stessa possibilità di erogare i servizi per le collettività. È stato così necessario attribuire agli enti locali interessati un contributo di 105 miliardi, originariamente previsto per il solo 1995, e poi assegnato anche per gli anni 1996-1998. Per il 1999, invece, la legge n. 225, di conversione del decreto-legge n. 131, ha consentito di reintegrare i trasferimenti per una somma molto inferiore rispetto ai 105 miliardi assegnati negli anni precedenti. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, stabilisce quindi che, al fine di garantire la funzionalità degli enti locali interessati sia attribuito ad essi un contributo di lire 47.480 milioni per il 2000, 56.836 milioni per l'anno 2001 e 60.836 milioni per l'anno 2002. Rispetto a tali misure la relatrice esprime un giudizio certamente positivo, condividendo l'urgenza della misura reintegratrice, ma chiede al Sottosegretario di verificarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze degli enti locali.

Il comma 2 dell'articolo 1 affronta, invece, una questione di grande rilievo per gli enti locali sedi di centrale Enel o comunque di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (industrie o opifici). Con esso, infatti si dispone un ulteriore contributo, per gli anni 2000-2001 rispetto a quello già previsto con la legge n. 448 del 1998, finalizzato a compensare i comuni che hanno subito una diminuzione delle entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito della minore rendita catastale attribuita ai fabbricati classificati D. Dopo aver ricordato i fattori che hanno determinato la diminuzione di gettito dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tale tipo di fabbricati, la relatrice fa presente che il contributo assegnato «*una tantum*» dalla citata legge n. 448, si è rivelato inadeguato in proporzione alle spettanze dei singoli comuni. La disposizione in esame pertanto stabilisce a favore dei Comuni già destinatari dei finanziamenti previsti nel 1998 l'attribuzione di un ulteriore contributo.

Anche su tale ultima questione la relatrice chiede al Sottosegretario di verificare la congruità delle risorse assegnate agli enti locali.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2000, di un contributo complessivo di 3.000 milioni di lire alla provincia di Vercelli e alla nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Anche su tale questione la relatrice chiede un chiarimento, ricordando che la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola è stata istituita sul territorio della provincia di Novara e non della provincia di Vercelli, ragion per cui appare poco chiara la correlazione tra le risorse attribuite ai due enti locali.

La relatrice si sofferma poi ad illustrare le disposizioni concernenti l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il cui compito è quello di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; la misura introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 prevede un rimborso per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento, rientranti nell'attività istituzionali dell'Osservatorio.

Un punto di particolare rilievo del provvedimento riguarda, infine, l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il disegno di legge stabilisce che, sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 («decreto Ronchi») continuano ad applicarsi le disposizioni della legge n. 488 del 1998. Conseguentemente, il sistema di determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani utilizzata per il 1999 rimane in vigore sia per il 2000 che per gli anni seguenti sino all'applicazione, da parte di ciascun comune, della tariffa in luogo della tassa. La relatrice illustra quindi il regime transitorio, come da ultimo definito con la legge n. 488 del 1999, che regola il passaggio dalla tassa al sistema della tariffa: in particolare, fatta salva la facoltà dei comuni di applicare il sistema a tariffa, si prevede un graduale passaggio – dal 2003 al 2008 – in correlazione con la capacità degli enti locali di coprire i costi del nuovo sistema.

Al di là del giudizio sulle continue modifiche della disciplina tributaria relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani, la relatrice sottolinea che, come emerge dalla stessa relazione governativa, la metodologia per determinare le tariffe, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 507 del 1993, si è rivelata particolarmente farraginoso e di difficile applicazione, per cui essa andrà abbandonata comunque al momento del passaggio dalla tassa alla tariffa.

Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento e, al contempo, l'esigenza di approfondire le tematiche ad esso inerenti, anche al fine di apportarvi le modifiche che si renderanno necessarie.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTUCCI, pur giudicando necessarie le misure a favore degli enti locali, rileva criticamente che la disciplina appare particolarmente complessa e frutto di interventi non coordinati e disomogenei. Il caso della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani appare emblematico di un indirizzo legislativo ondivago, che non può non riflettersi anche sull'agire amministrativo, a tutto danno degli enti locali.

Il senatore PEDRIZZI chiede al Presidente di poter esaminare il disegno di legge in tempi appropriati, al fine di valutare compiutamente le tematiche ad esso connesse.

Dopo un intervento del sottosegretario LAVAGNINI, il quale sottolinea l'urgenza delle misure previste nel disegno di legge, il presidente GUERZONI assicura il senatore Pedrizzi che i tempi della discussione generale potranno consentire l'approfondimento da lui sollecitato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

435^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il ministro della pubblica istruzione De Mauro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 25 maggio 2000, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Interviene il senatore RESCAGLIO il quale – ricordate le molte innovazioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni la politica scolastica, sì da rendere a volte difficile per gli stessi operatori identificarsi nel nuovo ordinamento – sottolinea come la scuola abbia, oggi più che mai, necessità di significativi contenuti culturali e di minore quotidianità. A tal fine, egli sollecita la valorizzazione delle potenzialità culturali dei docenti, anche attraverso più adeguate remunerazioni e il reinvestimento nella scuola dei benefici conseguenti alle più recenti riforme.

Egli invoca poi la separazione degli insegnanti dal resto del pubblico impiego, onde poterli gratificare di una specificità attinente alle rispettive competenze.

Dopo aver richiamato gli indirizzi del Ministro sulle politiche giovanili, ricordando che i crescenti fenomeni di disagio adolescenziale interessano tragicamente proprio le fasce in età scolastica, conclude auspicando

un sostegno alle pubblicazioni dei docenti e la sburocratizzazione del lavoro svolto da questi ultimi.

Il senatore BEVILACQUA, pur apprezzando lo spirito delle dichiarazioni programmatiche del Ministro, osserva preliminarmente che il poco tempo a disposizione prima della fine della legislatura non consentirà presumibilmente al Governo di dare attuazione agli intenti dichiarati. La legislatura in corso si è caratterizzata del resto per significative innovazioni, di cui va dato atto anche al di là del giudizio di merito.

Anzitutto, sono stati riformati i cicli scolastici: egli sollecita peraltro il Ministro ad esporre chiaramente i suoi intendimenti in ordine all'attuazione concreta di tale riforma, soprattutto con riferimento agli orientamenti che l'ex ministro Berlinguer aveva avuto modo di comunicare alle Camere.

Inoltre, sia pure in modo parziale e lessicalmente confuso, è stato innalzato l'obbligo scolastico di un anno e sono stati riformati gli esami conclusivi della scuola secondaria superiore, ponendo finalmente termine ad una trentennale sperimentazione: al riguardo, ritiene peraltro indispensabile, in tempi brevi, un nuovo intervento legislativo che corregga alcune storture.

Egli sollecita poi il Ministro ad indicare i meccanismi attraverso i quali intende far fronte all'ineludibile questione della valorizzazione degli insegnanti, anche al fine di contrastare in modo concreto il deprecabile fenomeno del «doppio lavoro». Si compiace poi dell'iniziativa assunta dai senatori Bergonzi e Ascutti, che hanno promosso (con distinte proposte) l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'edilizia scolastica, in merito alla quale si augura che il Ministro voglia fornire fin d'ora chiarimenti dettagliati.

Passando allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, oggetto di una specifica iniziativa legislativa da oggi all'esame dell'Assemblea (atto n. 662-A), egli invita il Ministro a manifestare il proprio orientamento, nonostante le divergenze che hanno finora caratterizzato la maggioranza di Governo. Si augura altresì che il Ministro, in sede di replica, voglia chiarire i profili della riforma dei provveditorati (con particolare riguardo all'utilizzazione del personale che attualmente vi opera) e conclude richiamando le assicurazioni fornite dal Ministro in ordine al regolare avvio del prossimo anno scolastico, che pure gli paiono in contraddizione con la possibilità, dal medesimo evocata, di consentire l'aggiornamento delle graduatorie fino al 31 dicembre 2000.

Il senatore NAVA richiama l'attenzione sulla scuola intesa come processo di educazione e formazione dei giovani: una prospettiva che mira a cogliere un profilo a suo avviso più essenziale, rispetto alla mera ingegneria istituzionale scolastica. Secondo tale prospettiva, emerge come la cultura educativa si dissolva oggi in agnosticismo ed incapacità di cogliere, nel caos etico, i segni del bene e del male nell'agire quotidiano. A questo malessere, confermato anche da recenti, dolorosi fatti di cronaca, la scuola

concorre, in quanto non fornisce le coordinate fondamentali dell'aspirazione alla verità e al bene: elemento fondamentale della didattica corrente è ormai la mera cognitività, che marginalizza il relazionarsi e l'affettività, senza i quali di contro non vi è dialogo così tra le coscienze come al loro interno. Si pone pertanto l'esigenza di verificare tutto l'impianto culturale e pedagogico della scuola italiana, che sembra aver posto in oblio le ragioni dell'educazione, della condizione umana, di quella ricerca socratica cui anche Bobbio ha recentemente fatto richiamo. Per questo, è certamente opportuno che il Ministro esprima con nettezza quali orientamenti presiederanno alla riforma dei cicli e alla correlativa definizione di nuovi statuti oggettivi del sapere, a fronte dell'egemonica impronta tecnico-scientifica prevalente, che ha subordinato la vena creativa, artistica, poetica, religiosa, che pure per lungo tempo ha innervato nell'Occidente il processo umano di costruzione dell'identità. Una riforma dei cicli che non conducesse a un recupero di questa grande tradizione né rinvenisse un punto di equilibrio tra istruzione ed educazione, si rivelerebbe dunque – a suo avviso – inutile, specie ove di contro confermasse quale suo orizzonte esclusivo il primato della tecnica.

Rileva indi come la scuola di Stato abbia significato diniego di una concezione laica rettamente intesa, usurando il pluralismo e portando all'adattamento a una condizione in cui non vi è più dialettica sulle finalità educative, sulla modalità di realizzazione dei diritti all'interno della scuola né sull'incontro tra statualità e cittadinanza. Quanto alle prospettive di conferire maggiore prestigio alla professionalità docente, le recenti vicende del «concorso» in relazione alla retribuzione integrativa confermano le difficoltà del mondo della scuola di adattarsi al divenire della società.

Ribadisce conclusivamente come nella scuola odierna non si sfugga a una razionalità fredda che pretermette la dimensione affettiva ed emotiva e dell'innocenza, abdicando a un primato della tecnica e della scienza che tutto racchiude in mondo freddo e realistico e che pare rievocare sinistri preannunci di autodistruzione. Agli abitanti del XXI secolo deve essere invece dato orizzonte più alto, in cui trovi riconoscimento il problema della fede, della religiosità, le quali sono condizione di sopravvivenza della libertà e dell'armonia nell'umana coscienza, contro derive tecnico-scientifiche o irrazionalistiche (antitetiche a una bene intesa laicità) delle quali si è fatta portatrice la scuola pubblica italiana. Irrinunciabile, da questo punto di vista, è almeno la realizzazione, all'interno di quella medesima scuola, di una condizione fortemente autonomistica.

La senatrice PAGANO rileva come la scuola statale – o, più esattamente, pubblica – abbia garantito la pluralità nelle istituzioni, non già solo tra esse. Ed è, questo, elemento da salvaguardare, pur nel dibattito in corso su federalismo e devoluzione delle competenze statali. Per quanto concerne poi il complesso di riforme condotte nella legislatura in atto, con il concorso fattivo di tutte le forze politiche e contro un antico immobilismo, il punto da ritenersi centrale (e come tale confermato nella stessa

esposizione del Ministro) è il superamento di una suddivisione in scuole «di serie A» e scuole «di serie B». È stato invece affermato il principio della formazione integrata, scandita in un percorso fino a 18 anni di età che si svolge nella scuola o nella formazione professionale e nell'apprendistato, restituendo a queste ultime componenti una piena dignità, per lungo tempo negletta e non sempre, in passato, dalle stesse forze politiche della Sinistra sufficientemente avvertita. Per questo riguardo, è invero da porre forte attenzione all'attuazione della disciplina dell'obbligo formativo, regione per regione e, a monte, alla normazione statale regolamentare, che pare in ritardo per effetto del rallentato *iter* presso la Camera dei deputati del disegno di legge «collegato» in materia di formazione.

Rileva indi come, in merito alla riforma dei cicli scolastici, l'asse culturale sia già oggi delineato, anche per il contributo intellettuale recato dal professor De Mauro precedentemente alla sua nomina a Ministro. Tale configurazione verte infatti sui diritti di cittadinanza, di critica, di formazione ad una umanità complessiva, con attenzione anche al mondo del lavoro, senza che ne consegua peraltro una professionalizzazione dell'istruzione. Si tratta di una direzione adeguatamente definita, che pone al centro della scuola l'obbligo dell'educare e in esso i problemi della didattica, evitando di ricadere in una condizione in cui la scuola si configuri quale grande contenitore, da riempire di volta in volta a seconda delle esigenze più disparate.

Ricorda inoltre l'esperienza positiva (tale da configurare un vero successo) della riforma degli esami di Stato, anche alla luce del dispiegamento di forze, sia presso gli alunni sia presso gli insegnanti, che ha accompagnato tale innovazione legislativa, della quale rimangono peraltro da verificare la parte burocratica e l'aggravio di lavoro per i docenti nelle commissioni. Certo è che anche l'esito di tale innovazione rivela quanto la scuola sia cambiata negli ultimi anni, specie – aggiunge – attraverso il processo dell'autonomia. In questo mutamento (di cui, nella sua esperienza personale, la vicenda di una scuola elementare nel quartiere di Ponticelli a Napoli ha costituito nuova recente riprova), se vi è da salutare positivamente la grande risposta delle scuole all'idea portante del progetto di offerta formativa, di contro preoccupante è il limitato coinvolgimento dei genitori e, dunque, del territorio. Anche le sinergie degli enti locali presentano un andamento discontinuo, «a macchia di leopardo», del quale può dirsi emblematica la vicenda del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, in cui le esigenze didattiche delle scuole hanno spesso ceduto il passo ad interessi burocratici o ancor meno nobili, di spicciolo elettoralismo. Rimane, ad ogni modo, da dedicare il massimo sforzo alla definitiva conduzione a regime dell'autonomia scolastica.

Devono inoltre essere considerati – a suo avviso – altri elementi, quali: la configurazione del Centro europeo di documentazione educativa, che non deve essere istituto universitario ma struttura di efficace aiuto alla scuola, di risposta in tempo reale alle problematiche connesse al programma dell'offerta formativa e ai rapporti del territorio; la riforma del Ministero, con una efficiente modulazione territoriale, nella quale il perso-

nale amministrativo avrà ampie funzioni cui adempiere (auspicabilmente previa una riconversione professionale, anche con corsi di formazione, alla luce dei rapporti con le istituzioni scolastiche); la riforma dei cicli scolastici, con la definizione del relativo programma di progressiva attuazione, in cui sia comunque tenuto fermo l'avvio dell'autonomia a decorrere dal 1° settembre 2000, certo all'uopo coinvolgendo le scuole e gli insegnanti.

Ritiene poi debba essere affrontata la questione degli insegnanti, con un incremento retributivo che non deve tuttavia condurre all'abbandono dell'idea della valutazione, secondo l'indicazione che giunge dagli stessi docenti che hanno aderito allo sciopero contro il «concorso». Riguardo poi agli investimenti, specialmente nel settore dell'edilizia scolastica, congrue indicazioni sono attese dal Documento di programmazione economica e finanziaria, anche se va sottolineato come, rispetto al passato, lo strumento normativo costituito dalla legge n. 23 del 1996 rappresenti un innegabile passo avanti, ancorché non abbia sino ad oggi portato a rimuovere del tutto una condizione di disagio, soprattutto grave nel Mezzogiorno, in cui il 60 per cento degli istituti non sono ospitati in una sede scolastica degna di questo nome. Ancora, deve essere richiamata l'esigenza di compiuta realizzazione della multimedialità nelle scuole, intesa non quale logoramento di valori bensì quale acquisizione di fondamentali strumenti di comprensione (si pensi al *computer* o alla lingua straniera), consentendo a tutti di partecipare ad un medesimo linguaggio, secondo esigenze cui è particolarmente sensibile una Sinistra che vuole giustizia sociale, non diversità. Infine, contro l'analfabetismo di ritorno e per l'educazione permanente debbono essere realizzati centri territoriali, che inoltre facciano fronte alla questione della multietnicità.

Conclude rilevando come quelli suesposti siano tutti punti fondamentali che il nuovo Ministro eredita dal ministro Berlinguer e deve raccogliere, anche prendendo spunto da un dibattito politico che sia sereno e fonte di chiarezza per le scuole.

Il senatore BERGONZI registra anzitutto con soddisfazione che, dopo i primissimi anni di avvio, la riforma degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore si è finalmente radicata, mettendo in luce i suoi aspetti positivi. Non va dimenticato, del resto, che il carattere sostanzialmente conservatore del nostro sistema formativo recepisce con difficoltà le innovazioni strutturali e necessita sempre di un periodo di assestamento. Le significative riforme che hanno caratterizzato la legislatura in corso (oltre a quella appena ricordata degli esami di Stato, anche la progressiva attuazione dell'autonomia e il riordino dei cicli) corrispondono d'altronde all'esigenza fondamentale di accrescere il livello formativo medio del Paese e, in tale prospettiva, occorre che il riordino dei cicli venga completato al più presto con il programma attuativo, affinché l'innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno, operato dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, si inserisca sollecitamente nel suo contesto naturale e non rischi di determinare un incremento degli abbandoni scolastici.

Le riforme avviate hanno peraltro, prosegue il senatore Bergonzi, bisogno di supporti strutturali essenziali, fra cui in primo luogo la valorizzazione del corpo docente. La condizione degli insegnanti è rimasta infatti ingiustamente invariata nonostante l'ampio processo di riforma e rischia di divenire un freno all'applicazione delle riforme stesse. A tal fine, egli auspica il riconoscimento di un incremento retributivo per tutti i docenti, a fronte della maggiore quantità e qualità del lavoro da essi svolto negli ultimi anni, cui aggiungere una ulteriore aliquota in rapporto a progetti specifici, mirati ad esempio ai temi dell'integrazione ovvero di come fronteggiare la dispersione scolastica. A ciò si aggiunge l'esigenza di rafforzare la formazione (sia iniziale che continua) dei docenti, da combinarsi con il sistema di valutazione.

Il senatore Bergonzi ricorda poi i positivi interventi adottati nella corrente legislatura in favore del diritto allo studio attraverso le disposizioni relative alla gratuità dei libri di testo e a quelle contenute nella legge sulla parità scolastica che, complessivamente, assicurano la destinazione di 400 miliardi all'anno a tale finalità. Al riguardo, egli segnala tuttavia (preannunciando altresì una interrogazione) che alcune regioni adottano, in materia, provvedimenti avulsi dal contesto generale: la regione Lombardia ha ad esempio recentemente stanziato 90 miliardi (pari a circa un quarto dello stanziamento nazionale complessivo) per il diritto allo studio di 60-70.000 studenti delle scuole private, su un totale di 900.000 studenti nella regione, prevedendo un limite di reddito assai elevato (60 milioni annui per componente del nucleo familiare). Per il futuro, il presidente della regione Formigoni ha altresì dichiarato che conta di poter giungere allo stanziamento di ben 400 miliardi (pari all'intera cifra del finanziamento statale). Ciò si pone, a suo giudizio, in contrasto con la legislazione nazionale e con la stessa Costituzione e non può non spronare il Governo ad incrementare i fondi in favore del diritto allo studio nell'ambito della prossima manovra finanziaria.

Il senatore Bergonzi si sofferma quindi sui problemi legati all'edilizia scolastica, osservando che la legge n. 32 del 1996 ha rappresentato una positiva inversione di tendenza rispetto al passato, contrastando l'incresciuto fenomeno della sovrapposizione fra il pagamento di mutui per interventi mai portati a termine e la corresponsione di affitti esosi. Ciò nonostante, manca attualmente un quadro di insieme delle opere realizzate attraverso tale legge e, a tal fine, egli ha promosso l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che renda il legislatore edotto di quanto fin qui compiuto. Inoltre, poiché la legge n. 32 prevede finanziamenti per l'ammortamento di mutui, egli ritiene realistico operare – nell'ambito della prossima manovra finanziaria – un piccolo sforzo (pari a qualche decina di miliardi) che consenta l'accensione di mutui per centinaia di miliardi.

Egli esprime infine una forte preoccupazione per l'inizio del prossimo anno scolastico, dal quale avrà avvio l'autonomia. Ritiene infatti irrealistico che, in quelle regioni che non abbiano ancora elaborato il piano di dimensionamento, il commissario governativo possa in pochi giorni

adempiere a tutti i passaggi procedurali; a ciò si aggiunge il dubbio che le graduatorie possano non essere pronte in tempo utile per l'attribuzione delle cattedre a partire dal 1° settembre. Auspica quindi che il Ministro ponga in essere tutte le azioni necessarie per ridurre l'impatto di detti innegabili elementi di difficoltà, che rischiano di condizionare il giudizio su riforme che hanno invece una straordinaria valenza positiva.

Interviene infine il senatore BISCARDI, il quale sottolinea la delicatezza del passaggio dalla stagione delle riforme a quella della loro progressiva attuazione, e prende atto con soddisfazione dell'ampio consenso manifestato quest'anno per la prima volta nei confronti dei temi indicati dal Ministero per gli esami di Stato, a testimonianza del favore con cui l'opinione pubblica guarda all'operato del ministro De Mauro.

Egli conferma poi quanto ha già avuto modo di sottolineare in ordine all'esigenza prioritaria di un ordinato inizio del prossimo anno scolastico, il cui presupposto è rappresentato dalla tempestiva formazione delle graduatorie per le nomine in ruolo, per quelle annuali, nonché per le supplenze. A tal fine, egli ribadisce la necessità di una significativa incentivazione economica, che induca il personale dell'Amministrazione scolastica a rinunciare al godimento delle ferie nel periodo estivo.

Egli si sofferma poi sul rapporto fra Amministrazione centrale e regioni con riferimento al piano di dimensionamento: occorre infatti chiarire l'orientamento del Ministero a fronte di eventuali richieste, da parte delle regioni, di oltrepassare i parametri prefissati; inoltre, appaiono meritevoli di una riflessione anche le forme del dimensionamento, atteso che – in alcuni casi – le verticalizzazioni sono risultate improprie.

Il senatore Biscardi richiama altresì l'attenzione del Ministro su alcuni temi specifici: la crescente richiesta di scuole materne statali; l'esigenza di assicurare valide alternative agli studenti che scelgano di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; la sburocratizzazione della normativa relativa agli organici e la connessa opportunità di un *vademecum* per gli utenti; la corresponsione di un immediato riconoscimento economico al corpo docente, che ponga fine all'attuale situazione di incresciosa inferiorità che lo caratterizza rispetto agli altri dipendenti statali.

Quanto alle strategie di medio periodo, egli invita il Ministro a dare conto alla Commissione dei propri orientamenti relativamente all'elaborazione del programma quinquennale di attuazione della riforma dei cicli, in ordine al quale ritiene indispensabile che le opinioni degli operatori scolastici si confrontino costruttivamente con la volontà del Parlamento. Egli ricorda poi che la riforma dei cicli impone una nuova mappatura delle tipologie scolastiche relative al ciclo superiore, atteso che il ciclo di base dovrà invece essere presente capillarmente su tutto il territorio nazionale. In tale prospettiva, occorre aprire fin d'ora un confronto con le regioni, anche per evitare indirizzi stravaganti come quelli già segnalati dal senatore Bergonzi con riferimento alla corresponsione dei fondi per il diritto allo studio.

Egli si sofferma poi sulla riforma dell'organizzazione scolastica, per la quale invoca una certa gradualità soprattutto con riferimento ai dipartimenti regionali, anche nell'ottica di risolvere il problema del personale attualmente operante presso i Provveditorati, già sollevato nel corso del dibattito.

Ancora, sollecita uno stretto rapporto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai fini dell'avvio delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria superiore previste dalla legge n. 341 del 1990, onde evitare ritardi nei bandi di concorso che possano dare vita alla formazione di nuovi fenomeni di precariato.

Egli espone infine alcune considerazioni di carattere generale: per quanto riguarda il rapporto fra istruzione e educazione, richiamato dal senatore Nava, stigmatizza l'affermazione di un socio-psicologismo di basso livello, che ha portato a trascurare la centralità dell'istruzione; con riferimento alla demotivazione degli operatori scolastici, egli invoca un ritorno ai contenuti originali dell'istruzione che, senza temere l'accusa di conservatorismo, eviti una smisurata estensione del tempo scolastico finalizzata a concedere spazi crescenti a materie non necessariamente oggetto dei programmi curricolari.

Concluso il dibattito, il ministro DE MAURO – riservandosi di replicare agli intervenuti in un'altra seduta – consegna alla Commissione una documentazione relativa all'istituzione della Commissione per il programma di riordino dei cicli, all'articolazione e coordinamento dei gruppi al suo interno, nonché all'istituzione di un gruppo di lavoro ministeriale su taluni aspetti del programma quinquennale.

Il senatore BRIGNONE lamenta che il dibattito si sia incentrato non solo sulle comunicazioni rese dal Ministro (come sarebbe stato corretto), bensì anche sui contenuti degli interventi che si sono via via succeduti, con ciò penalizzando gli oratori che sono intervenuti per primi.

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni del senatore Brignone, segnalando tuttavia che è facoltà di ciascun senatore sollecitare il Ministro ad intervenire su profili non trattati nell'esposizione introduttiva.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

326^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZILIO

indi del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZILIO formula un indirizzo di benvenuto al senatore Piredda, che entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Brienza. A nome della Commissione gli rivolge quindi vivi auguri di un proficuo lavoro.

IN SEDE DELIBERANTE

(2093) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la disciplina sul franchising*

(3361) CAPONI. – *Disciplina generale del contratto di franchising*

(3666) GAMBINI. – *Disciplina del franchising*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato)

Si riprende la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 21 giugno.

Si passa alla votazione degli emendamenti, già illustrati, presentati sul testo unificato predisposto dal comitato ristretto.

Il presidente CAPONI comunica di aver introdotto, congiuntamente al senatore Gambini, talune modificazioni, di carattere prevalentemente formale, ad emendamenti precedentemente presentati: emendamenti 1.1 (nuovo testo), 2.1 (nuovo testo) e 2.0.1 (nuovo testo).

Il relatore ASCIUTTI si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Concorda il sottosegretario PASSIGLI.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti e approvato.

È quindi approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Il relatore ASCIUTTI esprime poi avviso favorevole sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Si associa il sottosegretario PASSIGLI.

L'emendamento 2.1 (nuovo testo), posto ai voti, risulta approvato.

È approvato, successivamente, l'articolo 2 nel testo modificato.

Il relatore ASCIUTTI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), concernente la istituzione, presso le Camere di commercio, di un elenco delle imprese con attività di *franchising*.

Il sottosegretario PASSIGLI esprime parere favorevole su tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo) viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4 vengono dichiarati decaduti.

Il presidente CAPONI fa suo l'emendamento 3.3.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.3 e 3.5.

Il sottosegretario PASSIGLI dichiara di concordare con il parere reso dal relatore.

Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 3.6, 3.3 e 3.5.

Con le modifiche introdotte, è approvato l'articolo 3.

L'emendamento 3.0.1 viene dichiarato decaduto.

Il senatore DEMASI fa suo l'emendamento 4.1, che contiene, a suo avviso, una utile puntualizzazione rispetto alla formulazione del testo in esame.

Il senatore MUNGARI propone di sostituire le parole «se non per cause indipendenti dalle sue volontà», con le altre «se non per cause di forza maggiore».

Il senatore DEMASI accoglie tale proposta di riformulazione.

Si pronunciano in senso favorevole il relatore ASCIUTTI e il sottosegretario PASSIGLI.

L'emendamento 4.1, come riformulato, viene approvato.

Viene poi posto ai voti e approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Con riferimento all'articolo 5, il senatore MUNGARI ritiene che sarebbe opportuno, dal punto di vista formale, sostituire, al comma 1 la parola «trasparenza» con l'altra «lealtà», le parole «decisione sulla sottoscrizione» con l'altra «stipulazione» e sopprimere la parola «legittimi». Al comma 3, inoltre, converrebbe sostituire la parola «trasparenza» con «lealtà» e le parole «dell'instaurazione del rapporto» con le altre «della stipulazione del contratto».

Il relatore ASCIUTTI concorda con tali rilievi e presenta un emendamento contenente le modifiche proposte dal senatore Mungari (emendamento 5.1).

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.1 è posto ai voti e approvato.

Successivamente viene approvato l'articolo 5 come modificato.

Il senatore DEMASI fa suo l'emendamento 5.0.1.

Il relatore ASCIUTTI dichiara di concordare con il comma 1 di tale emendamento, mentre esprime parere contrario sul comma 2.

Il sottosegretario PASSIGLI ritiene che il comma 1 dell'emendamento 5.0.1 non introduca innovazioni sostanziali rispetto alla normativa vigente, mentre concorda con l'avviso contrario sul comma 2.

Il senatore MICELE dichiara la sua contrarietà sul comma 2 dell'emendamento 5.0.1, su cui potrebbero essere avanzati dubbi di costituzionalità.

Il senatore DEMASI riformula l'emendamento 5.0.1, sopprimendo il comma 2 e modificando, conseguentemente, la rubrica che rimane riferita alla sola «conciliazione».

L'emendamento 5.0.1, come modificato, viene posto ai voti e approvato.

Il senatore MUNGARI ritiene che sarebbe opportuno modificare, dal punto di vista formale, l'articolo 6, per chiarire che le parti non possono essere più di due e che il risarcimento del danno può essere richiesto solo se dovuto.

Il relatore ASCIUTTI propone, quindi, l'emendamento 6.1.

Con il parere favorevole del sottosegretario PASSIGLI, l'emendamento 6.1 è posto ai voti e approvato.

Viene approvato l'articolo 6 come modificato.

Il senatore MUNGARI, con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, suggerisce talune modificazioni di carattere formale.

Il relatore ASCIUTTI accoglie tali suggerimenti, proponendo l'emendamento 7.1.

Con il parere favorevole del sottosegretario PASSIGLI, l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato.

Successivamente, viene approvato l'articolo 7 come modificato.

La Commissione approva, infine, il testo unificato nel suo complesso, con le modifiche in precedenza approvate e con il seguente titolo: «Norme per la disciplina del *franchising*».

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2093, 3361 E 3666

Art. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge si intende:

a) per *know how* un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto si intende che il *know how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale che il *know how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali, per individuato che il *know how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso una cifra fissa rapportata al valore economico ed all'entità dell'insegna dell'affiliante, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising;

c) per *royalties* una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per accordo di franchising principale o *master franchising*, un contratto tra due imprese, in base alla quale una, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliante principale, giuridicamente ed economicamente indipendente dal primo, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di franchising con terzi;

e) per beni dell'affiliante i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante».

1.1 (Nuovo testo)

CAPONI, GAMBINI

Art. 2.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la costituzione di una rete di franchising l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale, per un pe-

riodo minimo di due anni e con almeno due unità, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, che non può eccedere i tre anni, si applicano i principi stabiliti nella presente legge.

2-ter. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a cinque anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

2-quater. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle *royalties*, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo garantito da realizzare da parte dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

d) la specifica del *know how* fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento formazione;

f) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso».

2.1 (Nuovo testo)

CAPONI, GAMBINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.

(Elenco delle imprese con attività di franchising)

1. Presso le Camere di commercio è istituito un apposito elenco al quale devono iscriversi le imprese che hanno costituito o intendono costituire una rete di franchising.

2. Al fine dell'iscrizione all'elenco le imprese devono presentare, alla Camera di commercio della provincia dove hanno sede, la seguente documentazione:

a) denominazione societaria, indirizzo, numero di registrazione societaria, codice fiscale e partita IVA;

b) denominazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale, certificazione della titolarità o licenze degli stessi e loro durata;

c) definizione dell'oggetto di attività di franchising e dell'eventuale numero di unità in franchising attivate, indicando i punti vendita diretti dell'affiliato e i punti vendita degli affilianti;

d) nel caso di accordo di franchising principale, l'affiliato principale dovrà inoltre consegnare la documentazione relativa ai dati dell'affiliante, in ordine a nome, indirizzo, ragione sociale e durata dell'accordo.

3. Ogni anno, le imprese iscritte all'elenco di cui al presente articolo comunicano eventuali nuove aperture o chiusure delle unità in *franchising* nonché variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Eventuali costi di tenuta ed aggiornamento dell'elenco di cui ai commi precedenti sono a carico delle imprese».

2.0.1 (Nuovo testo)

CAPONI, GAMBINI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Almeno 30 giorni» fino a: «tra cui ragione e capitale sociale» con le seguenti: «Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto che abbia le caratteristiche del franchising, anche se diversamente definito dalle parti, l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora sia avvenuta da meno di tre anni».

3.6

CAPONI, GAMBINI

Al comma 1, sostituire la parole: «30 giorni» con la seguente: «60 giorni».

3.1

WILDE

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «sintetica».

3.2

WILDE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del numero degli affiliati» aggiungere le seguenti: «con relativa ubicazione».

3.3

WILDE

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «sintetica».

3.4

WILDE

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.5

CAPONI, GAMBINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Rapporti tra affiliante e affiliato)

1. Il prezzo di vendita dei beni o dei servizi deve essere lo stesso per tutti i punti vendita.

2. L'affiliante non può imporre all'affiliato l'acquisto di un quantitativo minimo di un determinato articolo fra la gamma dei vari prodotti offerti in vendita».

3.0.1

WILDE

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «trasferire la sede» aggiungere le altre: «se non per cause indipendenti dalle sue volontà».

4.1

WILDE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: «trasparenza» con l'altra: «lealtà»; le parole: «decisione sulla sottoscrizione» con l'altra: «stipulazione»; sopprimere la parola: «legittimi».

Al comma 3 sostituire la parola: «trasparenza» con l'altra: «lealtà» e le parole: «dell'instaurazione del rapporto» con le altre: «della stipulazione del contratto».

5.1

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Conciliazione e arbitrato)

1. Le controversie relative ai contratti di *franchising* di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio di cui al comma 1, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio scelta dai contraenti».

5.0.1

WILDE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile, nonché il risarcimento del danno, se dovuto».

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di *franchising* in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa».

7.1

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), facendo riferimento al dibattito che riguarda il ruolo che la Commissione potrà assumere nel quadro della riforma in senso federalista dell'ordinamento della Repubblica, esprime preoccupazione per la posizione che è stata espressa agli organi di stampa da taluni Presidenti di regioni, da cui traspare una chiara sottovalutazione della posizione di rilievo costituzionale e delle attività della Commissione. In tale atteggiamento egli scorge l'intenzione paradossale di «cavalcare» una linea antipolitica proprio da parte di personalità che sono esponenti di spicco della classe politica. Viceversa la Commissione per le questioni regionali ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo del regionalismo e per costruire un rapporto sereno ed efficace con le istituzioni autonomistiche nella prospettiva di una riforma di tipo federalista.

Il Presidente Mario PEPE, nell'accogliere le considerazioni del senatore Parola, richiama le valutazioni che egli ha recentemente espresso in occasione sia del forum organizzato dalla Commissione lo scorso 20 giugno, sia del più recente seminario promosso dal Comitato per la legislazione. In tali sedi ha sostenuto la necessità di una presenza attiva delle regioni nel procedimento legislativo, attraverso opportune modifiche regolamentari a Costituzione invariata, ovvero mediante una revisione dell'articolo 117 della Costituzione nei termini già prospettati dalla Commissione stessa nel parere espresso sul testo unificato dei progetti di legge costituzionale in materia di ordinamento federale della Repubblica. Ciò risponde del resto ad un metodo di gradualismo coerente con ogni processo di riforma dell'ordinamento. Può comunque al riguardo affermare di avere riscontrato una linea di realismo e di buon senso nelle parole e negli in-

terventi del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Enzo Ghigo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) dichiara di condividere sia le preoccupazioni espresse dal senatore Parola sia le valutazioni e le sottolineature del Presidente.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) ritiene che in questa fase si rilevi un eccesso di dichiarazioni a fronte di risultati davvero modesti sul piano dei fatti. Deve infatti constatare che, nonostante il grande impegno profuso dai componenti della Commissione, vi è stata una scarsa sensibilità da parte degli altri organi parlamentari nel raccogliere le indicazioni provenienti dalla Commissione per le questioni regionali. Pertanto non può non manifestare la propria preoccupazione in ordine alla possibilità di pervenire alla prospettata riforma federalista, anche se sarebbe ben contento se essa si realizzasse in questa legislatura. Ritiene infine importante promuovere in tempi brevi un incontro con i Presidenti delle regioni sui temi in discussione.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) è dell'avviso che non si debba lasciare nulla di intentato affinché si realizzino in sede parlamentare tutti i possibili progressi sulla strada della evoluzione della forma di Stato, pur essendo cosciente che lo spazio e il tempo a disposizione sono assai limitati.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

C. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del progetto di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, riferisce sulle modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Innanzitutto sono state soppresse le disposizioni che introducevano la procedura dell'intesa per le modifiche dell'assetto finanziario delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, che attualmente possono essere realizzate con legge ordinaria su parere delle regioni interessate. Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige è stata soppresa la disposizione che comportava l'incompatibilità immediata delle cariche di consigliere provinciale e parlamentare europeo. Inoltre, è stata completamente sosti-

tuita la normativa transitoria per l'elezione diretta del Presidente della provincia di Trento, normativa che, a causa della inapplicabilità del meccanismo del premio di maggioranza, avrebbe potuto comportare per il Presidente eletto la mancanza di una maggioranza consiliare. Si è così prevista l'elezione diretta del Presidente con un sistema a doppio turno, proporzionale e con premio di maggioranza. Si è inoltre precisato che la presenza di un assessore ladino nella giunta regionale viene garantita «anche in deroga alla rappresentanza proporzionale».

In conclusione, egli propone di confermare il giudizio espresso nel parere reso l'8 febbraio scorso alla Commissione affari costituzionali del Senato, peraltro manifestando rammarico per il mancato recepimento delle indicazioni più qualificanti del parere medesimo, sia con riferimento alla questione della normativa transitoria sia con riferimento al principio dell'intesa. Al riguardo si dovrà auspicare che tali indicazioni vengano riprese nell'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale riguardanti l'ordinamento federale della Repubblica.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), dopo aver ricordato che il parere espresso dalla Commissione l'8 febbraio scorso attenuava di molto la portata delle valutazioni formulate il 29 luglio 1999, rileva che dal punto di vista politico le modifiche che concernono le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna sono di chiaro stampo centralistico. Un ulteriore elemento negativo si riscontra nella scarsa considerazione in cui sono state tenute le comunità interessate. Per il Trentino-Alto Adige infatti si è proceduto esclusivamente sulla base di un accordo tra alcune forze politiche di maggioranza. Inoltre non appare condivisibile il modo in cui è stata affrontata la questione dei ladini, prevedendo differenziati regimi di tutela nelle province di Bolzano e di Trento. Anche sulla base degli elementi emersi in occasione degli incontri che una delegazione della Commissione ha recentemente promosso con gli esponenti sia delle province autonome che della regione Trentino-Alto Adige, egli ritiene che non si debba procedere a riforme che mettano in pericolo l'esistenza di quella istituzione regionale. Sulla base di tali premesse deve esprimere un orientamento negativo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) non può non rilevare la totale inefficacia dei pareri che la Commissione ha formulato sia alla Camera che al Senato sulle proposte riguardanti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale. Ricorda al riguardo l'importante momento di confronto con tutte le regioni e province autonome, promosso dalla Commissione con l'audizione tenutasi il 28 luglio dello scorso anno. Sulla base di tale approfondimento, la Commissione ebbe ad esprimere una condizione assolutamente irrinunciabile per la definizione dell'assetto dei rapporti tra Stato e regioni ad autonomia speciale, consistente nell'affermazione nelle carte statutarie del principio dell'intesa. Poiché tale condizione, pur ribadita anche nel parere dell'8 febbraio scorso, non è stata accolta, egli può essere d'accordo con il relatore su una riconferma degli

orientamenti già formulati, purché sia dato grande risalto al rammarico per il mancato accoglimento delle indicazioni della Commissione. Ritiene inoltre necessario chiarire in questa sede che, contrariamente a quanto affermato in varie sedi e anche sugli organi di stampa, non è affatto vero che la recente legge di revisione costituzionale n. 1 del 1999 e l'analoga proposta di legge riguardante le regioni a statuto speciale conferiscano una piena autonomia nella scelta della forma di governo; infatti, i vincoli posti attraverso il meccanismo della sfiducia consiliare rendono evidente come i margini di scelta per i legislatori regionali siano assai ristretti, non potendosi optare per un vero e proprio regime presidenziale. Costituisce inoltre un elemento assai negativo l'introduzione esplicita del modello della consultazione nelle procedure di modifica degli statuti speciali al posto del metodo dell'intesa, legittimato da una prassi ormai consolidata a livello costituzionale. In questa linea involutiva si colloca la soppressione della procedura dell'intesa per le modifiche del regime finanziario delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Anche sull'articolo 7 esprime delle riserve, dettate da evidenti ragioni di buon senso.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) rileva che per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige il progetto di legge non fa che prendere atto dello spostamento di competenze già intervenuto a favore delle istituzioni provinciali. Per quanto riguarda i ladini la modifica che è stata apportata al testo nasce da una esigenza di chiarezza, in quanto si è inteso esplicitare che la presenza nella giunta di tale gruppo linguistico avviene anche in deroga alla proporzionale. Ascrive inoltre a merito del senatore Andreolli il fatto di aver trovato una risposta adeguata per quanto riguarda la disciplina transitoria applicabile alla provincia di Trento. In conclusione esprime un giudizio positivo, ritenendo che il testo in esame costituisca un passo in avanti nello sviluppo delle istituzioni autonomistiche.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che sia errato tentare di introdurre in ogni testo il più alto tasso di federalismo auspicabile, prescindendo da una serie di valutazioni di carattere politico che devono comunque essere fatte. In questo caso infatti vi sono delle scadenze improrogabili, come del resto attesta chiaramente l'aggiunta dell'articolo 7 fatta dal Senato. Condivide l'idea espressa dal relatore di utilizzare in sede di esame dei progetti di legge costituzionali sull'ordinamento federale della Repubblica il lavoro e le riflessioni svolte dalla Commissione.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) rileva come le modifiche apportate facciano emergere l'inadeguatezza delle risposte che sono state date a problemi e situazioni diverse, quali quelle che si riscontrano nelle regioni a statuto speciale. Si è in tal modo completamente disatteso il principio contenuto nella carta costituzionale, che è alla base del riconoscimento delle autonomie speciali. Intende riaffermare da parte del Centro cristiano democratico un convinto sostegno agli articoli 1 e 3 del testo in esame, mentre per le altre disposizioni il giudizio è contrario. In particolare per

quanto riguarda il Trentino-Alto Adige egli sottolinea come a colpi di maggioranza si sia ferito a morte il principio di convivenza tra i gruppi linguistici, principio fondamentale e preminente rispetto anche ad ogni esigenza di governabilità.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, nel riservarsi di formulare una proposta di parere, rileva peraltro come anche dagli interventi precedenti sia in definitiva emersa una sostanziale conferma delle posizioni già espresse nel parere dell'8 marzo scorso, che rappresenta anche una risposta, seppure indiretta, alle questioni poste con le modifiche apportate dal Senato.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, mercoledì 5 luglio alle ore 13,30, il cui ordine del giorno deve intendersi conseguentemente integrato.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Riforma dell'assistenza

S. 4641, approvato dalla Camera, S. 1, S. 263, S. 2840, S. 4305

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge n. 4641, approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio scorso in un testo derivante dall'unificazione di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo, si inserisce nel recente dibattito sul *welfare*, tendendo a valorizzare gli aspetti di equità, efficienza, efficacia e sostenibilità delle politiche sociali, e completando le riforme già attuate in materia di previdenza, di sanità, di pubblica amministrazione e di formazione. La riforma dell'assistenza appare oggi indifferibile ed urgente a seguito dei profondi cambiamenti in atto nella società, cambiamenti sia di tipo demografico che sociale (invecchiamento, denatalità, immigrazione, emersione di fenomeni di nuova povertà), e rimedia a un ritardo ultrasecolare per quanto riguarda gli istituti di assistenza, tuttora disciplinati dalla legge Crispi del 1890. Il provvedimento, inoltre, è costruito nella prospettiva di un forte sviluppo delle realtà del territorio e del terzo settore e risponde così ai canoni della sussidiarietà verticale ed orizzontale, ed apre significative possibilità di crescita di una nuova imprenditoria sociale.

Passando all'esame dell'articolato la relatrice fa presente che il disegno di legge si compone di sei capi. Il capo I disciplina i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali che il disegno di legge si propone di istituire: in particolare, i principi generali e le finalità della

nuova normativa sono posti dall'articolo 1, che assegna alla Repubblica il compito di promuovere interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Il comma 2 dello stesso articolo precisa che per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998, riguardante il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alle regioni, mentre il comma 3 prescrive che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali devono essere attuati, nel quadro delle competenze spettanti agli enti locali, alle regioni e allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Uno specifico ruolo è riconosciuto, al comma 4, agli organismi non lucrativi di utilità sociale, agli organismi della cooperazione, alle associazioni ed agli enti di promozione sociale, alle fondazioni, agli enti di patronato, alle organizzazioni del volontariato e ad altri soggetti che sono chiamati a concorrere alla programmazione ed alla organizzazione dei servizi e degli interventi di assistenza. Con l'articolo 2 viene definito l'ambito dei soggetti titolari del diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi di assistenza, cioè ai cittadini italiani *in primis*, e, nel rispetto degli accordi internazionali e nei limiti fissati dalla legislazione regionale, ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed agli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. L'accesso ai servizi è prioritario per i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità anche parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, nonché per i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro e per i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'articolo 3 si occupa della programmazione degli interventi e delle risorse, indicando due principi di carattere generale: il coordinamento e l'integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie, educative e del lavoro; il metodo della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra questi ed i soggetti privati indicati all'articolo 1. L'articolo 4 disciplina il sistema di finanziamento delle politiche sociali secondo un sistema che pone a carico dei comuni, singoli ed associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, e assegna alle regioni il compito di provvedere agli interventi di cui all'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato ed al cofinanziamento, in forma sussidiaria, di interventi e servizi derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132. Resta infine allo Stato il compito di definire e ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché eventuali progetti di settore individuati nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi. L'articolo 5 definisce il ruolo del terzo settore, demandando alle regioni, sulla base di un

atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici criteri per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

Il capo II concerne gli assetti istituzionali. Ai sensi dell'articolo 6 ai comuni compete l'esercizio delle attività di programmazione, progettazione, e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche non attribuite ad altri soggetti; l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale; la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali di cui al successivo articolo 8 e la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di particolare disagio sociale che consentono l'accesso prioritario alle prestazioni ed ai servizi. Ai sensi dell'articolo 7 le province svolgono compiti di raccolta di dati, di analisi dell'offerta assistenziale, e di promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione finalizzate in particolare alla formazione professionale di base ed all'aggiornamento. L'articolo 8 prevede che le regioni esercitino le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale, disciplinando l'integrazione degli interventi stessi con l'attività sanitaria e sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria. In particolare, spetta alle regioni il compito di determinare, di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi a rete. Ulteriori compiti riguardano poi la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istruzione, avviamento al lavoro, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni. L'articolo 9 individua le funzioni spettanti allo Stato, che attengono alla determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui al successivo articolo 18, la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni. Con l'articolo 10 viene conferita al Governo la delega legislativa per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, la cui disciplina risale alla legge n. 6972 del 1890: tra i principi ed i criteri direttivi della delega, che deve essere esercitata nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, vanno ricordati in particolare l'inserimento delle IPAB nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali; la previsione della trasformazione della forma giuridica delle IPAB, con l'introduzione di un regime giuridico del personale di tipo privatistico; l'adozione di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti e dei conti preventivi e consuntivi; la possibilità di trasformazione degli istituti in fondazioni di diritto privato; l'incentivazione della fusione e dell'accorpamento degli istituti stessi; la possibilità di scioglimento degli istituti inattivi e l'esclusione di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 11 disciplina poi le modalità di autorizzazione ed accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale da parte dei comuni, prevedendo an-

che l'obbligo per le strutture già esistenti di adeguarsi ai requisiti dettati dalla legislazione regionale e nazionale nel termine stabilito da ciascuna legge regionale e comunque non oltre il termine di cinque anni. Con l'articolo 12 viene invece demandato ad un decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro, della pubblica istruzione e dell'università, il compito di definire i profili professionali sociali individuando anche i percorsi formativi, nell'ambito del sistema universitario o nella formazione professionale, ed i criteri per il riconoscimento e l'equiparazione dei profili professionali già esistenti nonché le modalità di accesso alla dirigenza. L'articolo 13 disciplina la Carta dei servizi sociali, il cui schema generale di riferimento deve essere varato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la cui adozione costituisce il requisito necessario ai fini dell'accreditamento degli erogatori delle prestazioni.

Il capo III reca le disposizioni relative alla realizzazione di speciali interventi di integrazione e sostegno sociale, e cioè in particolare i progetti individuali per le persone disabili, predisposti, su richiesta dell'interessato, dai comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali (articolo 14), la possibilità di destinare una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali al sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti (articolo 15), l'erogazione di assegni di cura ed altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile (articolo 16). Di particolare interesse la previsione del prestito d'onore, consistente in finanziamenti a tasso zero erogati dai comuni, finalizzati al superamento di condizioni di gravi difficoltà di inserimento e di integrazione sociale: viene così utilizzato un istituto fino ad ora concepito, peraltro con successo, per la promozione della imprenditorialità minore soprattutto nelle aree socialmente svantaggiate. Va poi ricordato che i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura e deliberare anche ulteriori riduzioni dell'aliquota ICI nonché delle tariffe per l'accesso a servizi sociali ed educativi

Il capo IV concerne gli strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali: l'articolo 18 prevede che il Piano nazionale sia predisposto con cadenza triennale dal Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, e che in esso siano indicate le caratteristiche ed i requisiti dei livelli essenziali delle prestazioni sociali; le priorità degli interventi; gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino ed alle famiglie; gli indirizzi per le sperimentazioni innovative; gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti; i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi da parte degli utenti; i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni che consentono l'accesso prioritario ai servizi sociali; gli indirizzi relativi agli interventi per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili; gli indirizzi relativi alla formazione di base ed all'aggiornamento del personale; i finanziamenti e gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi specifici. Sulla base del

Piano nazionale, entro 120 giorni dall'adozione dello stesso, le regioni adottano il piano regionale, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con il piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. Negli ambiti territoriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, i comuni, in forma associata, danno vita a piani di zona per individuare obiettivi strategici, priorità di interventi, modalità di organizzazione dei servizi e di coordinamento delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti nella gestione e nell'erogazione delle prestazioni sociali. Con l'articolo 20 il Fondo nazionale per le politiche sociali, che lo Stato provvede a ripartire per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, viene incrementato di 106,7 miliardi di lire per il 2000, di 761,5 miliardi per il 2001 e di 922,5 miliardi per il 2002; lo stesso articolo demanda ad un regolamento il compito di assicurare modalità uniformi per la ripartizione del Fondo, in base a criteri di razionalizzazione e di monitoraggio dei costi e valutazione dell'efficacia della spesa, prevedendo quote percentuali di risorse aggiuntive per i comuni associati e stabilendo che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi.

Nel capo V sono disciplinati gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che viene definito all'articolo 22; in particolare, il comma 2 di tale articolo definisce il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi nell'ambito della programmazione nazionale e regionale con riferimento alle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, ai servizi di accompagnamento e alle misure economiche e agli interventi di sostegno rivolti a soggetti in condizioni di particolare disagio sociale, nonché agli interventi per l'integrazione delle persone disabili, per favorire la permanenza nel domicilio delle persone anziane e per assicurare prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare la dipendenza da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale. In tale ambito, le leggi regionali prevedono l'erogazione di un nucleo di prestazioni sociali essenziali riguardanti i servizi professionali e di segretariato sociale per informazione e consulenza ai singoli ed ai nuclei familiari; il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare; le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti socialmente svantaggiati ed i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. L'articolo 24 delega al Governo il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

Il capo VI contiene le disposizioni finali. L'articolo 27 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione di indagine sull'esclusione sociale, incaricata di studiare e svolgere ricerche e rilevazioni per l'indagine sulla povertà e l'emarginazione in Italia, di formulare proposte per rimuovere le cause e le conseguenze di esse e di predisporre una relazione annuale per il Governo che riferisce poi al Parlamento. L'articolo 28 incrementa il Fondo nazionale per le politiche sociali

nella misura di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare situazioni di povertà estrema. L'articolo 29, recante disposizioni sul personale, autorizza la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 100 unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali. L'articolo 30, infine, indica le disposizioni abrogate dal disegno di legge in titolo.

Soffermandosi quindi sull'analisi dell'impatto sull'ordinamento regionale e degli enti locali, la relatrice sottolinea che il disegno di legge S. 4641 ridefinisce il quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, con un forte impatto sui comuni che verranno a rappresentare il perno del sistema di organizzazione ed erogazione dei servizi. Attualmente l'assetto delle competenze è in sintesi il seguente. Per quanto riguarda la potestà legislativa, le regioni a statuto ordinario hanno potestà concorrente in materia di servizi sociali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che include tale settore nell'ambito della formula «beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera». Pertanto il legislatore statale deve limitarsi ad enunciare i principi fondamentali, cioè le prescrizioni generali che vincolano il legislatore regionale al rispetto di valori e interessi unitari. Sotto tale profilo sarebbe opportuno che l'articolo 1, comma 7, primo periodo, specificasse a quali disposizioni della legge deve attribuirsi carattere di principio, dato che, come chiarito dalla sentenza n. 482 del 1995 l'autoqualificazione di tutte le disposizioni di una legge come principi della materia non appare corretta, dovendosi distinguere le disposizioni a cui, per la loro generalità ed astrattezza, si possono riconoscere i caratteri sostanziali e strutturali dei principi dalle norme di dettaglio. Inoltre, sarebbe opportuno fissare un congruo termine alle regioni (ad esempio sei mesi) per l'adeguamento della propria legislazione in materia. In alcune regioni a statuto speciale la potestà legislativa spetta alle regioni o province autonome in via primaria, da esercitare nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Peraltro, la formula di cui al secondo periodo del citato comma 7, che non qualifica la legge come riforma economico-sociale e prevede un adeguamento degli ordinamenti speciali «secondo quanto previsto dai rispettivi statuti», è tale da garantire il rispetto degli speciali ambiti di autonomia di tali realtà. Per quanto concerne l'assetto delle competenze amministrative, il testo ricalca fondamentalmente il quadro delineato dagli articoli 128, 129, 131, 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che demanda allo Stato la fissazione dei principi della politica sociale, alle Regioni la programmazione nel proprio ambito e ai comuni l'attività di erogazione dei servizi, nonché la progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali. Appare anzi positivo che le regioni e gli enti locali siano coinvolti nell'esercizio della funzione statale di indirizzo delle politiche sociali, attraverso l'intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo.

In conclusione, la relatrice propone l'espressione del seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge in materia di riforma dell'assistenza; rilevato in particolare che il disegno di legge S. 4641 si inserisce nel recente dibattito sul *welfare*, valorizzando gli aspetti di equità, efficienza, efficacia e sostenibilità delle politiche sociali, e completando le riforme già attuate in materia di previdenza, di sanità, di pubblica amministrazione e di formazione;

sottolineata l'urgenza e l'indifferibilità di una riforma del settore dell'assistenza a seguito dei profondi cambiamenti in atto nella società, cambiamenti sia di tipo demografico che sociale (invecchiamento, denatalità, immigrazione, emersione di fenomeni di nuova povertà);

rilevato che il disegno di legge S. 4641 è pienamente coerente con le esigenze di un forte sviluppo delle realtà del territorio e del terzo settore e risponde così ai canoni della sussidiarietà verticale ed orizzontale, creando anche significative possibilità di crescita di una nuova imprenditoria sociale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 4641 osservando che all'articolo 1, comma 7, primo periodo, sarebbe opportuno individuare specificamente le disposizioni che costituiscono principi fondamentali della materia e che venisse introdotta una clausola atta a consentire alle regioni a statuto ordinario di adeguare entro un congruo termine (che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, di sei mesi) la propria legislazione;

esprime altresì parere favorevole, nei termini di cui sopra, sui disegni di legge abbinati nei limiti in cui essi non contrastino con il disegno di legge S. 4641».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), riservandosi di intervenire nel merito nella seduta di domani, ritiene opportuno che la Commissione si limiti a formulare osservazioni al testo, tenuto conto dell'urgenza di approvare una riforma attesa ormai da lungo tempo.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, mercoledì 5 luglio alle ore 13.30, il cui ordine del giorno deve intendersi conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, on. Vincenzo Vita.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dà lettura alla Commissione di una lettera a lui indirizzata il 28 giugno scorso ai Presidenti delle Camere, del seguente tenore:

«Illustre Presidente, ha avuto oggi inizio, con la decisione di porre l'azienda in stato di liquidazione, il procedimento per la cosiddetta dismissione dell'IRI, società che, come noto, detiene il 99,5% del capitale azionario della Rai Radiotelevisione italiana. Nelle giornate di ieri e di oggi, alcune dichiarazioni di esponenti governativi ad organi di stampa hanno accreditato l'ipotesi che il capitale azionario possa essere trasferito al dicastero del Tesoro, in attesa di nuove disposizioni legislative che definiscano il quadro dell'assetto proprietario della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Questa ipotesi, sulla quale anche il Presidente della Rai sembra avere avanzato perplessità, susciterebbe notevoli preoccupazioni riferite all'assetto istituzionale della concessionaria. Da oltre venticinque anni, infatti, la legislazione relativa a tale assetto si conforma alle indicazioni della Corte costituzionale, fondate sulla necessità di ricondurre all'ambito parlamentare, anziché governativo, le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico. «Gli organi direttivi dell'ente gestore» si legge testualmente nella sentenza n. 225 del 1974 «non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo (...)». Le attribuzioni e le attività della Commissione parlamentare che ho l'onore di presiedere traggono ragion d'essere proprio da questo assetto istituzionale, sempre riconosciuto e mai smentito nell'ultimo quarto di secolo, che pure è stato caratterizzato da riflessioni frequenti, spesso tormentate, sui reciproci ruoli del Governo, del Parlamento e dell'emittenza pubblica e privata.

Ragioni di preoccupazione derivano, in particolare, dalla circostanza che l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206 – la medesima legge che attribuisce ai Presidenti della Camera e del Senato la potestà di nomina del Consiglio d'amministrazione della Rai – prevede che il Direttore generale dell'azienda sia nominato dal Consiglio «d'intesa con l'assemblea degli azionisti»: cioè, se l'ipotesi prima ricordata divenisse realtà, d'intesa direttamente con il dicastero del Tesoro. Esso in tal modo condividerebbe con il Consiglio la potestà relativa alla nomina, o quanto meno potrebbe essere nella condizione di esercitare su di essa un vero e proprio diritto di veto. L'ampiezza e la consistenza delle attribuzioni del Direttore generale, figura dotata di funzioni anche autonome in seno all'azienda, renderebbe effettivo e non teorico lo scostamento dai criteri cui ho fatto prima riferimento.

Per tali ragioni, nel riservarmi di sottoporre la questione a questa Commissione, con le modalità ed entro i limiti relativi alle sue competenze, confido che Ella ed il Presidente della Camera vogliano assumere ogni iniziativa che possa tutelare l'assetto istituzionale oramai consolidato dell'emittenza pubblica, ed insieme le prerogative del Parlamento.

Con l'occasione, La prego di gradire i miei migliori saluti».

Il senatore Antonio FALOMI (DS) sottolinea che, indipendentemente dal merito delle questioni affrontate nella lettera, la Commissione non era stata sinora informata dell'iniziativa assunta dal suo Presidente. Si riserva, comunque, di sollevare la questione nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002 (rel. Semenzato)

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame in titolo, sospeso nella seduta di mercoledì 28 giugno scorso.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati esaminati e definiti gli emendamenti alla bozza di parere del relatore dal n. 1 al n. 28; il relatore ed il Governo avevano espresso il loro parere sugli emendamenti dal n. 1 al n. 39.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, propone una riformulazione degli identici emendamenti nn. 30 e 31, che nella sostanza recepisce il significato dell'emendamento n. 29. Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ritira l'emendamento n. 29. La Commissione approva quindi gli identici emendamenti nn. 30 e 31, come riformulati.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ha ritirato gli emendamenti nn. 32, 33 e 34, la Commissione respinge gli emendamenti nn. 35 e 36, ed approva l'emendamento n. 37. Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti nn. 38 e 40, ai quali pertanto si intende abbia rinunciato.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento n. 39, consistente nel suo accoglimento parziale. Il deputato Paolo ROMANI (FI) ritira il proprio emendamento n. 39.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti n. 40, il cui contenuto è già stato recepito in modifiche precedenti; n. 41, parimenti ripreso dai criteri generali cui si ispira il contratto di servizio; nn. 42, 43 e 44, facendo presente che i relativi contenuti sono recepiti da alcune riformulazioni che propone al suo stesso testo, riferite all'articolo 5 dello schema di contratto, nonché agli articoli 9, 15, 16 e 18. Tali riformulazioni assorbirebbero anche gli emendamenti n. 21 e 22, in precedenza accantonati nella seduta precedente. Invita altresì al ritiro degli emendamenti n. 47; n. 51 – ritenendo più precisa la formulazione da lui suggerita nel parere –; nn. 57 e 58; n. 73 – facendo presente che l'argomento, oggetto anche di disposizioni normative comunitarie, è già menzionato nella premessa del contratto di servizio; nn. 76, 77 e 78; n. 79, facendo presente che le funzioni cui esso si riferisce sono già svolte dall'attività di vigilanza del Ministero e della Commissione; n. 80, ritenendo sufficienti le disposizioni del regolamento interno della Commissione parlamentare. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti nn. 45 e 46, nn. 48 e 49, 55, 59, 62, 71, 75, e, con la soppressione dell'inciso finale, 81 e 82; si dichiara in parte favorevole al te-

nore degli identici emendamenti nn. 52 e 53, limitatamente al riferimento alla quota dell'8 per cento relativa ai cartoni animati; si rimette al parere del Governo per quanto riguarda l'emendamento n. 70; propone una riformulazione dell'emendamento n. 54. Si dichiara contrario agli emendamenti nn. 50 e 56; 60 e 61, facendo presente che la soppressione proposta in pratica impedirebbe il funzionamento del servizio radiotelevisivo pubblico; 63 e 64, 65 e 66; 67, il quale, se accolto, non consentirebbe l'effettuazione di collegamenti mobili non programmati; 68, 69; 72, facendo presente che, se è opportuno non finanziare le trasmissioni commerciali con il canone, non si vede perché debba essere vietato il finanziamento delle trasmissioni di servizio pubblico con i proventi dell'attività commerciale; 74 ritenendo la materia al di fuori del contenuto tipico del contratto di servizio.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, esprime parere conforme a quello manifestato dal relatore su tutti gli emendamenti; riservandosi, quanto all'emendamento n. 70, una migliore precisazione in sede di votazione.

La Commissione respinge l'emendamento n. 41, e conviene sulla riformulazione proposta dal relatore in riferimento all'articolo 5 dello schema di contratto di servizio. Risultano assorbiti gli emendamenti nn. 21, 22 (in precedenza accantonati), 42, 43, e 44.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO, *Relatore*, si è domandato se la formulazione degli identici emendamenti 45 e 46 non incida sulle prerogative del Consiglio nazionale degli utenti, il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, ritiene che il testo possa essere accolto come raccomandazione.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ha ritenuto valida la formulazione originaria dell'emendamento, il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, sottolinea che le proprie considerazioni sono indipendenti dal merito dell'emendamento, e il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) si domanda se la virgola posta dopo la parola «commissioni», al primo periodo, sia da considerarsi un refuso.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ha confermato l'assenza di refusi nel punto indicato dal deputato Acciarini, ritenendo peraltro inopportuno interpretare l'emendamento nel senso di consentire la formazione di una sola Commissione di esperti, il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, propone la riformulazione consistente nella sostituzione della parola «nominati», con la parola «proposti».

La Commissione approva gli identici emendamenti 45 e 46, come riformulati; respinge l'emendamento n. 47; accoglie gli identici emendamenti nn. 48 e 49; respinge l'emendamento n. 50, e l'emendamento n. 51.

Dopo che il senatore Alberto MONTICONE (PPI) ha ritirato l'emendamento n. 53, il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento n. 52, al quale si intende abbia rinunciato.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO, *Relatore*, ha proposto la riformulazione dell'emendamento n. 54, e che il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) si è dichiarato ad essa favorevole, la Commissione lo approva, come riformulato, approvando quindi l'emendamento n. 55, e respingendo l'emendamento n. 56.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *Relatore*, in riferimento agli identici emendamenti nn. 57 e 58, sottolinea che le esigenze ad essi sottese sono già considerate nella proposta di parere da lui presentata, e che sussiste l'esigenza di evitare l'ampliamento delle aree servite dalla rete cui gli emendamenti si riferiscono.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, dopo aver ricordato l'assenza di un piano per le frequenze radiofoniche, ritiene possibile procedere ad un limitato ampliamento delle aree servite, per ragioni di «compatibilizzazione» delle reti.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) ritiene che l'assetto proposto della rete parlamentare contrasti con le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 223/1990, che prevede l'esistenza di tre sole reti radiofoniche del servizio pubblico, e manifesta l'esigenza di sopprimere le disposizioni del Contratto di servizio che con essa contrastano.

Il deputato Alessio BUTTI (AN), sottolineando a sua volta l'assenza di un piano delle frequenze radiofoniche, rappresenta il carattere tecnico, e non politico, dell'emendamento in esame, il quale propone la riformulazione di una disposizione del Contratto eccessivamente ampia, oltre che contrastante con disposizioni di legge. Inoltre la rete parlamentare, che dovrebbe limitarsi a trasmettere le sedute della Camera e del Senato, programma invece anche diverse trasmissioni, quali rassegne-stampa, notiziari, resoconti di convegni politici.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, sottolinea che i Presidenti delle Camere formulano indicazioni, sulle quali il Contratto di servizio non potrebbe interferire, relative ai contenuti della programmazione della rete parlamentare. Per altro verso, fa presente che la normativa vigente non consente l'ampliamento della rete parlamentare, e per tale ragione egli stesso ha proposto la soppressione dell'attuale comma 3 dello schema di Contratto; l'unica differenza tra la sua formulazione e quella proposta dai presentatori degli emendamenti consiste quindi nella possibilità, che egli ritiene debba essere offerta alla Rai, di razionalizzare la rete,

a copertura invariata. Ribadisce pertanto l'invito al ritiro degli emendamenti.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, ribadisce l'esigenza di un chiarimento sulle possibilità di ampliare la rete, sembrando, in base al tenore del dibattito odierno, che tale possibilità debba limitarsi alle operazioni di «compatibilizzazione» tecnica della rete.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti nn. 57 e 58, e conviene con la riformulazione del parere proposta dal relatore, in riferimento all'articolo 15 del Contratto, che assorbe l'emendamento n. 59.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ritiene che il parere negativo espresso dal relatore al proprio emendamento n. 61 sia dettata da inerzia culturale: esso intenderebbe invece evitare che si determinino condizioni di privilegio per il servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare nei confronti delle emittenti locali.

Dopo controprova, la Commissione respinge gli identici emendamenti n. 60 e 61. Approva quindi l'emendamento n. 62 e respinge gli emendamenti nn. 63, 64, 65 e 66.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento n. 67, ritiene che le questioni tecniche ad esso sottese potranno essere oggetto di chiarimenti da parte della Concessionaria; l'emendamento denuncia peraltro un eccesso di zelo, e, lungi dal risolvere la questione evidenziata dal deputato Romani, determinerebbe uno squilibrio a danno della RAI.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ribadisce le ragioni già espresse, sottolineando che la previa comunicazione al Ministero delle frequenze occupate temporaneamente costituisce la regola nei rapporti tra emittenti. Il problema è tecnico, non politico: la RAI già possiede, del resto, la maggior parte delle frequenze che utilizzerebbe.

La Commissione respinge gli emendamenti nn. 67, 68 e 69.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, sciogliendo la riserva precedentemente formulata in riferimento all'emendamento n. 70, ritiene che esso possa essere accolto sostituendo le parole «è comunque vincolata» con «sarà in linea con».

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI), nel fare presente che l'emendamento deve intendersi riferito all'articolo 28, comma 1, dello schema di contratto, ha accolto la riformulazione proposta, la Commis-

sione approva l'emendamento n. 70, come riformulato. Approva quindi l'emendamento n. 71, e respinge l'emendamento n. 72.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.) ha ritirato il proprio emendamento n. 73, il deputato Paolo ROMANI (FI) illustra il proprio emendamento n. 74.

Il deputato Alessio BUTTI (AN), associandosi alle ragioni illustrate dal collega Romani, ritiene che l'eventuale finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo con i proventi dell'attività commerciale della RAI, possa «drogare» il sistema dell'emittenza radiotelevisiva del nostro paese, il quale si basa su un assetto misto.

Dopo che il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPIN) si è a sua volta associato alle considerazioni dei colleghi Romani e Butti, il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, ritiene inaccettabile l'emendamento, per ragioni pressoché opposte a quelle illustrate dal deputato Butti. Il principio della separazione della televisione commerciale rispetto al servizio pubblico, nella programmazione RAI, resta solidissimo nel contratto di servizio: l'emendamento rischia, al contrario, di sottrarre alla Commissione parlamentare ed al Ministero i propri ruoli.

La Commissione respinge l'emendamento n. 74, approva l'emendamento n. 75, e respinge gli emendamenti nn. 77 e 78. Il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.) ritira il proprio emendamento n. 76.

Dopo che il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPIN) ha ritirato l'emendamento n. 80, la Commissione respinge l'emendamento n. 79, ed accoglie gli emendamenti nn. 80 e 81, vertenti su identica materia, come riformulati dal relatore.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) intervenendo per dichiarazioni di voto finale, fa presente la contrarietà delle forze di opposizione nei confronti di un parere che non ha recepito se non in minima parte le istanze proposte dall'opposizione. Per senso di responsabilità nei confronti di un atto dovuto, tuttavia, i parlamentari dell'opposizione parteciperanno alla votazione, contribuendo a garantire la presenza del numero legale, e la conclusione dell'iter del parere.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ha apprezzato le considerazioni del collega Romani, il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPIN) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, come modificata nel

corso del dibattito odierno, e ringrazia il relatore ed il rappresentante del governo per l'attenta opera prestata.

Il deputato Alessio BUTTI (AN) si associa alle considerazioni del collega Romani, a sua volta facendo presente che il relatore è stato assai avaro nel recepire nel proprio parere le istanze dell'opposizione.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) preannuncia voto favorevole sulla proposta in esame, auspicando che il Parlamento possa definire le relative questioni anche in sede legislativa.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *Relatore*, nell'apprezzare l'atteggiamento del deputato Romani, assicura che le modifiche proposte al Contratto di servizio tengono conto di tutti i dibattiti che da tempo la Commissione ha avviato sugli argomenti oggetto del contratto, e recepiscono, più di quanto a prima vista possa apparire, anche le istanze proprie della Commissione.

Il senatore Aldo MASULLO (DS), parlando per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo, preannuncia la propria astensione. In tal modo egli intende protestare per le insoddisfacenti condizioni del servizio pubblico radiofonico, che in Italia è costretto ad una sorta di piccolo cabotaggio, in concorrenza con consorzierie di emittenti private.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) reputa inaccettabili le parole ora pronunciate dal senatore Masullo, e preannuncia che abbandonerà l'aula della Commissione.

(Il deputato Romani, ed alcuni parlamentari dei gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale e della Lega Nord, si allontanano).

La Commissione approva quindi la proposta di parere relativa allo schema di Contratto di servizio in titolo, come modificata dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni apportate, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

**Parere sulla schema di Contratto di servizio 2000-2002
tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI,
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Testo approvato dalla Commissione)

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

alla luce delle significative novità contenute nella presente stesura del Contratto di servizio con particolare riferimento alle parti introduttive miranti a definire la specificità del servizio pubblico inteso non come obbligo ma come missione della concessionaria

alla luce del dibattito sviluppatosi anche nella pubblica opinione attorno allo stesso contratto di servizio e più in generale attorno alla qualità del servizio pubblico e alla luce delle scelte dei vertici aziendali di ridefinire obiettivi di qualità, missione di servizio pubblico, compiti specifici per ciascuna rete televisiva e per la radio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di Contratto di servizio 2000-2002 tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

con le seguenti condizioni:

1. *al primo «considerato», alla fine del primo punto, dopo le parole» pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;*

2. *al primo «considerato», al secondo punto, sostituire le parole «gli obblighi» con: «l'attività»*

3. *al primo «considerato», dopo il terzo punto aggiungere il seguente: «- che garantire l'accesso, anche in forma diretta, delle variegate realtà sociali è dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo anche garantendo l'accesso alle varie realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti (volontariato, femminismo, am-*

bientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud) che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi.»

4. *al secondo «considerato», al secondo punto dopo le parole «presenti nella società» aggiungere le seguenti: «e contribuire alla formazione di una coscienza critica»*

5. *al terzo «considerato» al secondo punto, dopo le parole «spontanee del pubblico» aggiungere le seguenti: «e della Consulta Qualità,»*

6. *al terzo «considerato» dopo il quinto punto aggiungere il seguente: « - operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche»*

7. *al quarto «considerato» inserire all'inizio il seguente punto: « - che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio pubblico sia nelle produzioni sostenute dal canone che in quella legate alla pubblicità e alle convenzioni e che è impegnata ad utilizzare la qualità della programmazione come parametro per competere nel mercato degli ascolti;»*

8. *al quarto «considerato», al primo punto, dopo le parole «in ambito sia» aggiungere le seguenti: regionale sia»*

9. *al quarto «considerato», al secondo punto, dopo le parole «servizio pubblico» sostituire le parole «a norma delle sopra richiamate disposizioni che ne definiscono l'ambito, secondo una logica competitiva» con le parole: mantenendo le finalità generali sopra richiamate che ne definiscono l'ambito, pur in una logica competitiva»*

10. *All'art. 2, comma 1, dopo le parole «qualità dei programmi» aggiungere le seguenti: del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico e delle indicazioni della Consulta Qualità, e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione.»*

11. *All'art. 2, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica ed all'educazione alla comunicazione.»*

12. *All'art. 2, comma 2, dopo le parole «che attraversi orizzontalmente» aggiungere le seguenti: «tutti i comparti, dall'ideazione al doppiaggio e»*

13. All'art. 2 comma 2 punto b) alla fine dopo la parola «parlamentare» aggiungere le seguenti: **«nonché delle Regioni e delle Autonomie locali»**

14. All'art. 2, comma 2, sostituire il secondo periodo del punto c) con il seguente: **«In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di particolare livello artistico, i prodotti di fiction italiani ed europei che siano ispirati a tematiche sociali e culturali di chiara evidenza e i documentari.»**

15. All'art. 2, comma 2, punto d), sostituire la frase da «Nel genere» a «carattere sociale» con la seguente: **«Nel genere televisivo «servizio» rientrano anche programmi del genere «intrattenimento» (musicali, rotocalchi, varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a particolari tematiche di carattere sociale.»**

16. All'art. 2, comma 2, lettera e), dopo le parole: «target di pubblico di bambini e giovani» aggiungere le seguenti: **«e alla visione familiare. Sono ricompresi in tale genere unicamente i programmi caratterizzati da un elevato livello di autoproduzione e coproduzione e non quei programmi realizzati quali contenitore di prodotti acquisiti (cartoni, fiction, eccetera).**

17. All'art. 2, comma 3, dopo le parole «non meno del 60 per cento», aggiungere le seguenti: **«per la prima e la seconda rete, e non meno dell'80 per cento per la terza rete»**

18. All'art. 2, comma 3, aggiungere in fine: **«La programmazione di cui al comma precedente dovrà essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, prevalentemente tra le ore 7 e le 23, e ripartita in forma equilibrata tra le reti, inclusa quella di maggiore ascolto»**

19. All'art. 2 comma 4, dopo le parole «che indichi» inserire **«la dettagliata relativa utilizzazione delle risorse provenienti da canone per la realizzazione di tale programmazione»,** e dopo le parole «film e fiction» inserire: **«documentari,»**

20. All'art. 2 comma 4, dopo le parole «media giornaliera» aggiungere le seguenti: **«e alle fasce orarie di trasmissione»**

21. All'art. 2 comma 4, dopo le parole «media giornaliera.» aggiungere le seguenti: **«La concessionaria è impegnata a trasmettere trimestralmente i «pareri» della Consulta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può**

con motivato atto d'indirizzo richiedere alla Concessionaria una diversa distribuzione tra i macro-generi e una revisione degli obiettivi di diffusione giornaliera, anche in riferimento alla fasce orarie.»

22. All'art. 3, comma 1, dopo le parole «la Concessionaria si impegna» aggiungere le seguenti parole: «a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico.»

23. All'art. 4, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno sottotitolati con la dicitura «spazi a pagamento».

24. All'art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole «articolo 2» aggiungere «e sul Televideo»; al secondo periodo, dopo le parole «anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori» aggiungere «compresa la programmazione del prime time; aggiungere alla fine le seguenti parole: «Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni. In particolare si impegna a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni a loro dedicate, ed in prossimità delle stesse, programmi promo e trailer in contrasto con i principi descritti»

25. All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis: Ai fini di cui al presente articolo, la concessionaria si avvarrà di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti, tra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali commissioni avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela».

26. All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-ter: La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia, ed a comunicare trimestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed al Consiglio nazionale degli utenti le linee di programmazione per i minori che intende realizzare, ed i programmi che intende produrre, nonché il numero di ore e delle fasce orarie riservate ad essi».

27. Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: «Art.6 bis – Programmazione per cittadini stranieri La concessionaria si impegna a dedicare nelle reti televisive e radiofoniche appositi spazi, anche in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini

stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati»

28. *All'art. 9, comma 1, sostituire le parole «una percentuale minima del 20 per cento degli introiti da canone di abbonamento a investimenti finalizzati alla promozione tramite la produzione» con le seguenti: «una percentuale minima del 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione»*

29. *All'art. 9, comma 1, sostituire le parole «i cartoni animati in misura non inferiore all'8 per cento della quota rimanente» con le seguenti: «i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento annuo. Tale quota va comunque garantita nel triennio di validità del Contratto di servizio»*

30. *All'art. 9, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La suddetta quota del 40 per cento è dedicata per almeno il 51 per cento ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche».*

31. *All'art. 9, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi all'offerta televisiva, al netto del canone di concessione.»*

32. *All'art. 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui alle premesse, nonché al precedente articolo 2.»*

33. *All'art. 11, comma 1, aggiungere in fine: «nonché le concessionarie radiotelevisive locali, anche in coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.*

34. *All'art. 11, comma 2, dopo le parole «artigianato» aggiungere le seguenti: «delle produzioni agroalimentari di qualità, ed alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al riconoscimento ed alla diffusione delle identità culturali locali»*

35. *All'art. 11, comma 3, dopo le parole «immediatamente identificabile» aggiungere le seguenti: «come spazio con contributo finanziario pubblico»*

36. All'art. 11, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti: «**4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, anche in applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. – 5. La concessionaria, in ottemperanza al comma 9 dell'art. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Regioni e Province Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera.**»

37. All'art. 14, comma 2, sostituire le parole «la scelta delle sedute» con le seguenti: «**I lavori parlamentari**»

38. All'art. 14, comma 2, sopprimere le parole: «Gli spazi di palinsesto residui dovranno essere dedicati alla trattazione di temi istituzionali»

39. All'articolo 14, alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: «**La concessionaria è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.**»

40. All'art. 14, comma 3, sopprimere le parole: «e potranno eventualmente comportare un limitato ampliamento delle aree servite dagli impianti della concessionaria»

41. All'art.15, comma 1, sostituire le parole: «La concessionaria si impegna» con le seguenti: «**La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive ed a mantenere.**»

42. All'art.15, comma 3, aggiunge in fine: «**da rendere coerenti con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive.**»

43. All'art. 16, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «**con particolare riguardo alla salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela del paesaggio.**»

44. All'art. 18, sostituire il comma 3 con il seguente: «**3. La concessionaria è impegnata a presentare al Ministero delle comunicazioni, entro il mese di dicembre 2000, il piano di risanamento per l'adeguamento delle reti in onda media e in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di elettrosmog. Fino a risanamento**

avvenuto il funzionamento degli impianti dovrà mantenersi entro i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.»

45. *All'art. 19, comma 2, sopprimere la parola «eventualmente»*

46. *All'art. 19, comma 4, sopprimere le parole «sia utilizzando la eventuale capacità residua all'interno del blocco ad essa assegnato che»*

47. *All'art. 27, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «f) canali satellitari in chiaro del tipo Rai educational e Rai Sport»*

48. *All'art. 27, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «g) la concessionaria è inoltre impegnata all'istituzione di un canale satellitare in chiaro destinato alla prima infanzia e all'età evolutiva.»*

49. *All'art. 27, comma 3, dopo le parole «portatori di handicap,» aggiungere le seguenti: «dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale,»*

50. *All'art. 27, comma 3, dopo le parole «e tecnologica,» aggiungere le seguenti: «del Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura o di altri,»*

51. *All'art.28, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La sperimentazione e l'introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della concessionaria pubblica sarà in linea con l'evoluzione degli indirizzi regolamentari e normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori privati, ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della introduzione di tali servizi, analoghe opportunità e possibilità da parte del Ministero».*

52. *All'art.29, comma 1, primo periodo, dopo le parole « esigenze degli utenti» aggiungere le seguenti: «e al perseguimento dell'interesse generale del Paese in tutte le sue attività editoriali.»*

53. *All'art. 29, comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «f) indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»*

54. *All'art.29, comma 4, alinea, dopo le parole: «equilibrata gestione dell'azienda» aggiungere le seguenti: «ferma restando l'unitarietà dei comparti editoriali.»*

55. *All'art. 33, comma 2, dopo le parole «ristrutturazione organizzativa» aggiungere le seguenti: «e delle operazioni di riassetto dell'organico,»*

56. All'art. 36, sostituire il comma 2 con il seguente: «**2. Il protocollo aggiuntivo – con le modifiche varate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori – mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza – unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo – del Ministero e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizio radiotelevisivi.**»

57. All'art. 36, comma 3, dopo le parole «pubblico radiotelevisivo.» aggiungere le seguenti: «**I servizi telefonici per i reclami devono essere gratuiti per l'utenza.**»

58. All'art. 36, aggiungere il seguente comma: «**4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine è istituito il «Garante dell'abbonato. La Consulta qualità svolge il ruolo di «Garante dell'abbonato» e rende pubbliche periodicamente osservazioni e proposte anche attraverso appositi spazi nelle reti televisive e radiofoniche.**»

59. All'articolo 36, aggiungere il seguente comma: «**5. La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza, da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, della legge, dei regolamenti, delle clausole del Contratto di servizio, dei codici di autoregolamentazione e delle Carte similari, nonché delle direttive in materia di tutela dei diritti.**»

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla criminalità organizzata in Calabria

Prendono la parola il Presidente LUMIA, i senatori LOMBARDI SARTRIANI, PERUZZOTTI, PARDINI e MUNGARI (*La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 11,35 alle 11,37*), il deputato LEONI, la senatrice DE ZULUETA, i senatori NOVI, VERALDI e CENTARO, i deputati BOVA e MOLINARI e il senatore CALVI.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, ringrazia i presenti per il loro contributo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Rende noto che il dottor Gabriele Chelazzi ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto della sua audizione svoltasi il 7 giugno 2000, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Informa che a firma del senatore Alfredo Mantica e dell'onorevole Vincenzo Fragalà sono stati presentati elaborati su «Il parziale ritrovamento dei reperti di Robbiano di Mediglia e la "Controinchiesta" BR su piazza Fontana» e su «Aspetti mai chiariti nella dinamica della strage di Piazza della Loggia. Brescia, 28 maggio 1974». I medesimi commissari hanno depositato anche una relazione concernente: «Il contesto delle stragi. Una cronologia 1968-1975». Inoltre, a firma dei senatori Mantica e Manca e dei deputati Taradash e Fragalà è stata depositata una «Proposta di discussione finale del documento sulle vicende connesse alla sciagura aerea del 27 giugno 1980 c.d. strage di Ustica».

Comunica altresì che, a firma dei senatori Raffaele Bertoni, Graziano Cioni, Alessandro Pardini, Angelo Staniscia e degli onorevoli Antonio Attili, Valter Bielli, Michele Cappella e Piero Ruzzante, è stata presentata una relazione del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo su «Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974».

Rende noto che, facendo seguito ad una richiesta a suo tempo avanzata alla Presidenza del Consiglio, una delegazione della Commissione,

composta dal Presidente, dal Vicepresidente Vincenzo Ruggero Manca, dall'onorevole Valter Bielli e dai senatori De Luca Athos e Alfredo Mantica, si è incontrata, in data 23 giugno u.s., con il Presidente del Consiglio onorevole Giuliano Amato. Oggetto del colloquio è stata la opportunità di attivare i canali diplomatici adeguati al fine di ottenere dalla Francia e dagli Stati Uniti ogni ulteriore utile informazione concernente le circostanze e gli episodi connessi al disastro aereo di Ustica. Il Presidente del Consiglio ha fornito alla delegazione della Commissione assicurazioni al riguardo, portando anche alla conoscenza di questa lettere inviate ai Presidenti degli Stati Uniti e della Francia ed al Capo dello Stato libico e contenenti la richiesta del contributo di conoscenze ancora necessario per chiarire i punti oscuri della vicenda.

INCHIESTA SU FENOMENI DI EVERSIONE E TERRORISMO: AUDIZIONE DEL DOTTOR ENNIO REMONDINO

(Viene introdotto il dottor Ennio Remondino).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Ennio Remondino nell'ambito dell'inchiesta su fenomeni di eversione e terrorismo.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione sull'oggetto e sulle finalità dell'audizione, dà la parola al dottor REMONDINO, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA e VENTUCCI, nonché dai deputati FRAGALÀ e BIELLI.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione, ringrazia il dottor Ennio Remondino e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

194^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere su emendamenti alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in esame in sostituzione del relatore designato Besostri e propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole

Concorda la Sottocommissione.

(4660) Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Il presidente ANDREOLLI osserva che il disegno di legge in titolo, nel prevedere che l'indennizzo sia corrisposto a condizione che i beneficiari rinuncino a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano, sembra costituire una forma di offerta transattiva finalizzata alla composizione di un contenzioso giudiziario, realizzando un uso a suo avviso non appropriato dello strumento legislativo.

La relatrice PASQUALI propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo con l'osservazione illustrata dal senatore Andreolli.

La Sottocommissione conviene.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pastore, che propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

In sostituzione del relatore designato Pinggera riferisce il presidente ANDREOLLI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di quanto disposto dall'articolo 4 con gli impegni e gli obblighi assunti in materia dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2000

270^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4375-A) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. In parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il senatore RIPAMONTI, in sostituzione del relatore Caddeo, fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione, all'esame dell'Assemblea. Ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 18 e che le modifiche introdotte non sembrano modificare i rilievi di natura finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 24.0.508 e 24.0.516 che sembrano comportare maggiori oneri e in relazione ai quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Per ciò che concerne gli emendamenti 24.0.500 e 24.0.509, rileva rispettivamente che il fondo speciale del Ministero dei beni culturali non presenta la necessaria capienza nel primo anno e che non risulta specificata la rubrica del fondo speciale utilizzata. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 23.0.500, di estensione anche alle spese di parte corrente della facoltà di trasportare gli ordini di accreditamento inestinti all'esercizio successivo. Sono state successivamente trasmesse alcune riformulazioni, tra le quali segnala l'emendamento 19.506 (nuovo testo) in relazione al quale occorre

verificare se la nuova collocazione del Centro tecnico dell'Autorità per l'informatica presso la Presidenza del consiglio possa comportare maggiori oneri di personale (indennità ed eventuali inquadramenti).

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato l'avviso contrario sull'articolo 18 del disegno di legge, concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 24.0.508 e 24.0.509; nel rilevare che non sussistono adeguate disponibilità nell'ambito del fondo speciale di parte capitale del Ministero dei beni culturali per la copertura dell'emendamento 24.0.500, dichiara di non avere rilievi di natura finanziaria sull'emendamento 24.0.506. Con riferimento all'emendamento 23.0.500, poi, fa presente che esso prevede lo snellimento delle procedure di gestione delle spese, consentendo ai funzionari delegati di disporre dei fondi accreditati e non utilizzati nel corso di un esercizio e di trasportare all'esercizio successivo le somme non impegnate. Non si hanno peraltro implicazioni di natura finanziaria, mentre ne deriva un'ampia semplificazione e una maggiore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse di parte corrente. Per ciò che concerne l'emendamento 19.506 (nuovo testo), infine, dichiara di non avere osservazioni da formulare, in quanto il collocamento presso la Presidenza del Consiglio non comporta l'inserimento nei relativi organici, né la corresponsione di indennità.

Il presidente COVIELLO sottolinea che le disponibilità del fondo speciale di parte capitale, accantonamento relativo ai beni culturali, risultano per l'esercizio 2000 pari a 2 miliardi: ritiene, quindi, che il parere di nulla osta sull'emendamento 24.0.500 possa essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2000 entro i limiti di tale importo.

Il senatore MORO esprime avviso contrario sull'emendamento 23.0.500, che nel modificare le norme di contabilità consente di trasferire ingenti risorse – che altrimenti andrebbero in economia – all'esercizio successivo.

Il senatore FERRANTE esprime perplessità sull'emendamento 23.0.500.

Il relatore RIPAMONTI propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 18 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 24.0.508, 24.0.509 e 23.0.500, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 24.0.500 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2000 a lire 2 miliardi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge che proroga la partecipazione militare italiana a varie missioni internazionali di pace. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.2, 1.4 e 2.0.1, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre, altresì, approfondire gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.3 (che sembra stabilire una indennità inferiore a quella prevista nel testo) e 1.5.

Il sottosegretario MORGANDO, nel concordare con le osservazioni del relatore sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 2.0.1, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.5, che comportano maggiori oneri rispetto a quelli introdotti nel disegno di legge.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.4, 2.0.1, 1.3 e 1.5, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4660) Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un provvedimento di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'attribuzione di indennizzi ai cittadini e alle società italiane titolari di crediti da fornire nei confronti della Nigeria. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la determinazione dell'ammontare degli indennizzi spettanti agli aventi diritto è effettuata, in base al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alle complessive disponibilità stanziare (4 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001), che pertanto rappresentano un tetto di spesa.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario MORGANDO propone il rinvio dell'esame dello schema di regolamento in titolo.

La Sottocommissione, preso atto delle richieste del rappresentante del Governo, delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il relatore FERRANTE, dopo aver proposto di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, sottolinea l'opportunità di acquisire indicazioni sull'attuazione della legge n. 513 del 1999 – che il disegno di legge e gli emendamenti in esame intendono rifinanziare – e delle relative autorizzazioni di spesa.

Il senatore AZZOLLINI si associa alle richieste del relatore Ferrante.

La Sottocommissione delibera, quindi, di rinviare l'esame.

(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante misure finanziarie di sostegno al settore agricolo e dei relativi emendamenti. In relazione al testo, sulla base delle osservazioni contenute nella nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio, segnala che la relazione tecnica non indica la base di calcolo utilizzata per la quantificazione dell'onere connesso al comma 2 dell'articolo 1 (relativo alle conseguenze delle pronunce in sede amministrativa e giurisprudenziale connesse al pagamento delle garanzie da parte dello Stato) e non prende in considerazione il comma 5 dell'articolo 3 (relativo ai contributi per il credito di soccorso per calamità naturali ed avversità atmosferiche).

Per ciò che concerne gli emendamenti, segnala quelli 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, che sembrano comportare maggiori oneri non coperti ovvero utilizzano disponibilità di fondo speciale non più sussistenti. Occorrerebbe inoltre acquisire il parere del Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 1.2 (che ampliano le fattispecie nelle quali si attiva la garanzia a carico del bilancio dello Stato) nonché dell'emendamento 4.0.5 (che in-

cide sulle procedure INPS per l'accertamento dell'evasione contributiva in agricoltura).

Il sottosegretario MORGANDO, nel replicare ai rilievi del relatore sul testo del disegno di legge, rinvia alla relazione tecnica del provvedimento, evidenziando che nella tabella allegata risulta puntualmente quantificato l'importo complessivo delle garanzie di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 e gli oneri connessi con il contenzioso in essere per le predette garanzie, valutati in 14 miliardi. Con riferimento, poi, all'articolo 3, comma 5, sottolinea che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi, in quanto ripropone quanto già disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 185 del 1992. Per ciò che concerne gli emendamenti, esprime avviso contrario su quelli segnalati dal relatore, confermando gli effetti finanziari negativi degli emendamenti 1.1, 1.2 e 4.0.5.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 1.1, 1.2 e 4.0.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI sollecita il rappresentante del Tesoro ad individuare tempestivamente una soluzione per i problemi di copertura finanziaria dei disegni di legge relativi alla ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5).

Audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed al-*

tri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri)

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
- PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
- SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
- CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei de-*

putati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D’ONOFRIO – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

– DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).

– BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

– NAVA e TAROLLI – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).

– AGOSTINI ed altri – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

– Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

– RESCAGLIO e VERALDI – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).

– SEMENZATO – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).

– SEMENZATO ed altri – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).

– AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al com-

puto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio*

1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
 - SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Segretario generale e del Direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace (4675).
- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. – Norme per il riordino della sanità militare (40).

- DOLAZZA. – Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- e del voto regionale n. 93 ad essi attinente

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-*octies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Lorenzo DIANA. – Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).

- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).

III. Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria (4660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione recante «Disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative» (n. 709).

- Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta del 21 giugno 2000 sulle politiche del suo Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 712).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
 - CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
 - Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
 - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
 - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).
 - BEDIN e PIATTI.- Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Senatore segretario.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO . – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).

- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).
- Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione (4648).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato:

- Riforma dell'assistenza (Seguito esame S. 4641).

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (Seguito dell'esame C. 168 - 226 - 1359 - 1605 - 2003 - 2951 - 3057 - 3327 - 3644 - 3932 - 4601 - 5406 - 5468 - 5469 - 5470 - 5471 - 5472 - 5561 - 5615 - 5710 - 5892-B, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato).
- Attività noleggio autobus con conducente (Esame testo unificato C. 4081, C. 3017, C. 4900, C. 5737 e C. 5738).

Atti del Governo:

- Deliberazione di osservazioni per la trasmissione alla Commissione per la riforma amministrativa sullo schema di DPCM concernente l'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Azione organica 6.3 e programmi regionali di sviluppo (zone interne) (Esame).
 - Deliberazione di osservazioni per la trasmissione alla Commissione per la riforma amministrativa sullo schema di DPCM concernente l'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Convenzioni ex Agensud (Esame).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 19,30

Audizione di rappresentanti di Forze di Polizia impegnate nella lotta al contrabbando.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 13,30

- Audizione di Giovanni Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 19,30

Inchiesta su fenomeni di eversione e terrorismo:

- Audizione del dottor Antonino Allegra.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 14

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 5 luglio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCCEM, sullo stato del processo di associazionismo comunale previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IN SEDE CONSULTIVA

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.
-